

Sandro Carocci
***Feudo, vassallaggi e potere papale nello Stato della Chiesa
(metà XI sec.-inizio XIII sec.)****

[A stampa in *Fiefs et féodalité dans l'Europe méridionale (Italie, France du Midi, Péninsule ibérique) du X^e au XIII^e siècle* (Colloque international organisé par le Centre Européen d'Art et Civilisation Médiévale de Conques et l'Université de Toulouse-Le Mirail, Conques, 6-8 juillet 1998), Toulouse 2002, pp. 43-73 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

In queste pagine indago il ruolo giocato dagli istituti feudali nella costruzione di un peculiare stato monarchico, lo Stato della Chiesa. Dopo un chiarimento concettuale, mi limiterò ad alcune semplici questioni. Quale funzione hanno avuto feudi e vassallaggi per legare e subordinare al papato i poteri locali autonomi dello Stato, e in primo luogo, naturalmente, la nobiltà dotata di prerogative signorili? Il beneficio si è affermato come la forma migliore di alienazione e possesso per beni pubblici e giurisdizioni? Il raccordo feudale è divenuto la forma prevalente del rapporto fra Chiesa romana ed élites laiche?

Per rispondere, non tenterò una rassegna delle ricerche anteriori. Sono ricerche condotte in epoche diverse (dalla fine del secolo scorso fino a tempi recentissimi), e da studiosi dissimili per orientamento scientifico e nazionalità (storici del diritto, delle istituzioni, della società e dell'economia; italiani, naturalmente, ma poi soprattutto francesi, tedeschi ed inglesi)¹. Le loro indagini costituiscono una tradizione di studi tanto vasta e importante, quanto disomogenea per metodologie e risultati. Rendono necessario il diretto riesame delle fonti disponibili.

1. Concetti ed ambiti

Poiché la definizione dei rapporti feudali e dello stesso concetto di feudo, di per sé tutt'altro che univoca, è divenuta recentemente oggetto di ampia discussione², ho adottato in queste pagine una visione rigida, quasi nominalista. Mi sono cioè limitato a quei rapporti di dipendenza e alleanza sanzionati da giuramenti di fidelitas vassallatica, oppure da concessioni di beni e diritti tecnicamente definiti come beneficium e feudum, o con chiarezza ad essi assimilabili. Evitando di postulare l'esistenza di "strutture" o di organiche "istituzioni feudali", ho innanzitutto indirizzato la mia attenzione verso il lessico dei rapporti di potere, verso la rappresentazione in forme feudali delle relazioni personali e delle concessioni fondiari.

Accanto al feudo, ho preso in considerazione la fedeltà giurata in forme vassallatiche. Ho dato quindi spazio a nozioni, quelle di fedeltà e di vassallaggio, che sono state a ragione criticate per la loro genericità, ma che tuttavia restano a mio avviso utili qualora, beninteso, si indaghi la molteplicità di relazioni che potevano esprimere. In particolare, bisogna evitare di postulare, per il vassallaggio, un onnipresente legame con il feudo³; quanto al giuramento di fedeltà, ricordo soltanto che nel pieno medioevo la suggestione profonda del modello feudale spinse ad esprimere

* Per critiche e suggerimenti, sono grato a Donata Degrassi, Maria Ginatempo, Jean-Claude Maire Vigueur, Sara Menzinger, Igor Mineo e Antonio Sennis.

¹ Le opere di base sono: K. Jordan, Das Eindringen des Lehenswesens in das Rechtsleben der römischen Kurie, in "Archiv für Urkundenforschung", 12, 1932, pp. 13-110, e soprattutto P. Toubert, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e à la fin du XII^e siècle, Rome 1973, in partic. pp. 1089-1189, dove si troverà il completo riferimento alla bibliografia anteriore (da integrare solo con G. Curis, Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia, Napoli 1917, pp. 263-277). Fra le ricerche pubblicate successivamente, ricordo: P. Partner, The Lands of St. Peter, London 1972; C. Lackner, Studien zur Verwaltung des Kirchenstaates unter Papst Innocenz III., in "Römische historische Mitteilungen", 29, 1987, pp. 127-214; G. Giordanengo, Les féodalités italiennes, in Les féodalités, a cura di E. Bournazel e J.-P. Poly, Paris 1998, pp. 211-262.

² Per un'analisi dei diversi significati storiografici del feudalesimo cfr. ora C. Wickham, Le forme del feudalesimo, in Il feudalesimo nell'alto medioevo, Atti della XLII settimana di studio CISAM, Spoleto 8-12 aprile 1999, in corso di stampa. Tuttora fondamentali restano gli studi di Giovanni Tabacco, che fra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli ottanta hanno radicalmente innovato categorie di analisi e criteri interpretativi (ora parzialmente raccolti in Idem, Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo, Torino 2000).

³ Sull'ampiezza della nozione di vassallaggio, cfr. Reynolds, op. cit., pp. 17-47.

nel linguaggio e nelle forme del legame vassallatico rapporti che poi la riflessione politica tardomedievale, e ancor di più i modelli storiografici otto-novecenteschi, hanno ricondotto ad ambiti del tutto distinti da quello feudale (rapporti di sovranità pubblica, di funzionariato, di relazione gerarchica di ogni tipo, ecc.)⁴.

Una delimitazione così formalistica e al tempo stesso generica del "feudalesimo" presenta numerosi inconvenienti. Soprattutto, induce ad analizzare una parte soltanto, quella espressa appunto in forme feudali, di rapporti di solidarietà e dipendenza che conoscevano in realtà numerose altre forme di espressione e di sanzione. Intorno agli enti ecclesiastici, ad esempio, questi rapporti potevano di volta in volta fondarsi su ruoli di donatore e permutatore di terre, di enfiteuta o livellario dei beni ecclesiastici, di amministratore, di patronus, di famiglia vincolata alla sepoltura nella chiesa, o anche semplicemente di fidelis (in senso religioso) dalla particolare assiduità. Ancor più numerose, come vedremo, erano poi le forme in cui si esprimevano l'appoggio e la soggezione al potere papale, o il suo semplice riconoscimento.

La mia scelta, però, ha un indubbio pregio: aiuta a constatare come anche all'interno di un quadro feudale così rigidamente definito siano presenti relazioni sociali e politiche fra loro diversissime. Nel caso del papato, ci imbattiamo in almeno quattro diversi ordini di rapporto. Nella pratica appaiono talora confusi e sovrapposti, ma concettualmente è bene conservarli distinti.

a) Di maggiore evidenza è il più classico degli ambiti di applicazione del legame feudale: la fedeltà giurata e simbolicamente conclamata, e le corrispettive concessioni fondiari, "come pegno di una solidarietà armata e politica agli alti livelli sociali"⁵, cioè come strumento di sistemazione, più o meno diffuso ed esclusivo, delle relazioni fra le élites (laiche ed ecclesiastiche) di un territorio. Nello Stato della Chiesa, questa funzione del nesso feudale si manifestò soprattutto nel rapporto fra il pontefice e le grandi stirpi aristocratiche, mentre appare solo marginalmente nelle relazioni interne alla nobiltà signorile. Non entro qui nel dettaglio, poiché sarà appunto in questo ambito di applicazione dei rapporti vassallatico-beneficari che mi muoverò in prevalenza nel resto del contributo.

b) Quando è riferito a soggetti di grandissimo spessore istituzionale e sociale, il linguaggio feudale può poi esprimere raccordi volti a sancire non un'alleanza militare o tentativi di inquadrare e disciplinare i poteri presenti su un territorio, ma relazioni di livello politico molto elevato e –si potrebbe dire in termini moderni- di "politica estera".

Nel caso della Chiesa romana, questa forma di utilizzazione dello strumento feudale è stata precoce e intensa. A partire dal giuramento di fedeltà prestato nel 1059 da Roberto il Guiscardo, il papato ha ottenuto da principi e re di tutta la cristianità una vasta serie di fedeltà giurate, che, a detta di Walter Ullmann, "almeno in teoria lo hanno reso il principale monarca feudale d'Europa"⁶. All'impegno del Guiscardo sono seguiti quelli di Riccardo di Capua, del re di Navarra, del principe di Kiev, del re di Croazia e Dalmazia, del conte di Provenza, e poi dei sovrani di Polonia, Ungheria, Aragona, Inghilterra e numerosi altri regni. Questi patti di sottomissione ponevano il sovrano e i suoi successori sotto la protectio pontificia, che aveva un forte valore di legittimazione e di tutela. In contraccambio, venivano presi impegni di vario tipo, che in alcuni casi prevedevano, oltre al pagamento di un censo monetario, il giuramento di una vera e propria fedeltà vassallatica e il riconoscimento di possedere il proprio regno su concessione della Sede apostolica. A questi impegni, dalla metà del XII secolo si accompagnò spesso la prestazione del ligium homagium⁷.

⁴ Cfr. il resto del paragrafo 1, ed inoltre, più avanti, le note 20-21, 24, 77-79 e il testo corrispondente.

⁵ P. Cammarosano, Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo, Roma-Bari 1998, p. 67.

⁶ W. Ullmann, The Growth of Papal Government in the Middle Ages, London 1962, p. 331

⁷ La bibliografia sulla materia è vastissima. Per un primo orientamento: Jordan, Das Eindringen des Lehenswesens ...cit., pp. 64-109; P. Zerbi, Il termine fidelitas nelle lettere di Gregorio VII, in "Studi gregoriani", III, Roma 1948, pp. 129-148; Ullmann, The Growth ... cit., pp. 331-343; A. Becker, La politique féodale d'Urbain II dans l'Ouest et le Sud de l'Europe, in Mélanges J. Yver, Paris 1976, pp. 43-56; J. Fried, Der päpstliche Schutz für Laienfürsten. Die politische Geschichte des päpstlichen Schutzprivilegs für Laien (11.-13. Jh.), Heidelberg 1980.

La reale natura di questi rapporti è molto dibattuta. Alcuni studiosi hanno proposto di distinguere fra regni-vassalli e regni posti soltanto sotto la protezione apostolica. Altri negano ogni contenuto feudale di simili patti. Questa contestazione ha riguardato anche il primo "vassallaggio sovrano", quello di Roberto il Guiscardo del 1059, che secondo alcuni attesterebbe soltanto il riconoscimento da parte dei Normanni della superiore autorità spirituale della Chiesa romana⁸. In questo come in altri casi, vengono sottolineate la scarsa o più spesso nulla autorità che il pontefice esercitava su quei regni, l'assenza di un concreto servitium, la mancanza di ogni trasferimento di poteri e territori causato dal raccordo vassallatico. Ma appunto: in questi studiosi opera una concezione molto restrittiva del nesso feudale, che viene negato ogni qualvolta il giuramento di fedeltà, l'omaggio e la definizione di un territorio come pertinente al senior non comportavano né una reale cessione di terre e giurisdizioni, né la prestazione di un definito servitium, soprattutto militare.

Una simile concezione non rende tuttavia giustizia alla duttilità del lessico feudale, alla sua capacità di coesistere e di assimilarsi ai più diversi tipi di relazione. Non vi sono dubbi che la cancelleria papale e gli stessi sovrani, da un punto di vista di cultura e di ideologia politica, riconducessero la relazione che andavano stabilendo non solo al tradizionale rapporto religioso di protezione e protettorato papale, ma anche all'ambito feudale. Nel loro articolato dettato, del resto, i giuramenti di fedeltà pronunciati dai re erano in tutto simili a quelli richiesti a qualsiasi altro vassallo pontificio, mentre inequivocabile doveva apparire il significato di cerimonie e gesti come l'omaggio⁹. In questi casi la Chiesa portava in realtà al massimo sviluppo quella tendenza, operante anche presso altri potentati, ad utilizzare le forme feudali per sancire rapporti eminenti di alleanza politica e di generica superiorità. Nel papato agiva inoltre il desiderio di porsi come una superiore istanza di mediazione. E il tutto trovava la sua più naturale espressione in quello che si era ormai affermato come il principale modello di fedeltà politica: il vassallaggio.

La questione, complessa e controversa, meriterebbe un esame più attento e dettagliato. Ma in realtà questo ambito di applicazione del nesso feudale, che così poco peso ha avuto sul concreto esercizio del potere temporale all'interno dello Stato della Chiesa, in buona misura esula dall'argomento affidatomi. Vi ho fatto cenno sia per un più completo chiarimento metodologico, sia per sottolineare fin d'ora come questo tipo di rapporti attestati la consuetudine con lo strumento feudale che già caratterizzava il papato alla metà dell'XI secolo, quando come vedremo a Roma e nel Lazio vassallaggi e benefici erano ancora rarissimi.

c) Se dai vertici del mondo istituzionale e politico ci spostiamo fino agli estremi opposti della società, e giungiamo così al mondo dei coltivatori e degli abitanti delle campagne, constatiamo egualmente, anche a questo livello, una diffusa applicazione dello strumento feudale. In questo

⁸ H. Hoffmann, Longobarden, Normannen, Päpste, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 58, 1978, pp. 137-180; V. D'Alessandro, Fidelitas Normannorum. Note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col papato, Palermo 1969; cfr. inoltre le ricerche indicate in M. Caravale, Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale, Roma 1994, pp. 349-350.

⁹ Sia pure da punti di vista diversi, Susan Reynolds (op. cit., pp. 210-214) e Gérard Giordanengo (op. cit., pp. 237-238) hanno a ragione sottolineato come il termine fidelitas, la prestazione di giuramenti, la richiesta di auxilium et consilium e certi gesti di soggezione (inginocchiarsi, mettere le mani in quelle del papa, ecc.) vantassero un'antica tradizione ecclesiastica, del tutto indipendente dalle pratiche laiche. Nella sanzione e nell'affermazione della superioritas papale, dalla seconda metà dell'XI secolo mi pare tuttavia evidente una contaminazione fra modelli ecclesiastici, e modelli laici e feudali. Ed è una contaminazione, si noti, che arriva a coinvolgere gli stessi rapporti interni alle gerarchie ecclesiastiche, allorché proprio dalla seconda metà dell'XI secolo il giuramento d'ufficio di vescovi e metropolitani inizia a presentare clausole tipiche, anche ad verbum, del giuramento feudale (formula di fedeltà; impegno perché il papa non venga ucciso, mutilato o catturato; difesa "contra omnes homines"; ecc.). Né ritengo, come vuole la Reynolds (pp. 213-214), che anche gli espliciti riferimenti all'omaggio possano rinviare ad ambiti diversi da quello feudo-vassallatico (che l'omaggio venisse prestato anche da contadini, come nota la Reynolds, attesta semplicemente l'applicazione dello strumento feudale a sancire la sottomissione al potere signorile, per cui si veda il testo qui oltre; quanto poi all'omaggio prestato nel 1057-58, su ordine del papa, dal vescovo dimissionario di Penne al presule che lo sostituiva, non può essere ricondotto, come ritiene la studiosa inglese, ad una subordinazione di natura ecclesiastica: cfr. sotto, nota 15). Sui giuramenti di fedeltà dei vescovi, oltre al classico T. Gottlob, Der kirchliche Amtseid der Bischöfe, Bonn 1936, cfr. P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente, Bologna 1992, pp. 130-134.

caso, vassallaggi e feudi esprimono la subordinazione della popolazione rurale al potere signorile. La fedeltà giurata, la prestazione dell'omaggio, la stessa presentazione come feuda delle terre detenute in concessione dalle famiglie contadine e la definizione dei coltivatori come vassalli appaiono nel Lazio un dato comune a partire dalla fine dell'XI secolo e dalla prima metà del successivo, e riguardano tanto potenti titolari di signorie bannali quanto signori con prerogative più modeste¹⁰. Sempre in forma feudale sono poi espresse le relazioni fra il signore e i suoi sottoposti di condizione militare (milites castr)¹¹.

La persistente concezione patrimoniale del potere papale introduce però qui un elemento di ambiguità. Nel caso del demanio pontificio, infatti, l'applicazione del lessico feudale alle relazioni fra signore e dipendenti appare intrecciata e confusa con altri, diversi ambiti di utilizzazione del quadro feudale: in primo luogo con la concezione in forme feudali della sovranità pubblica. Talora siamo incerti se davvero ricondurre l'attestazione di fedeltà giurate da parte degli abitanti di un castrum pontificio a rapporti di superiorità signorile, e non, più genericamente, alla capacità di dare maggiore risalto, in quei castelli che restavano nel demanium papale, ad obbligazioni e legami imposti a tutti i sudditi della Chiesa. Se il papa richiedeva ad un villaggio il generale giuramento di fedeltà e vassallaggio, agiva come proprietario e signore, o semplicemente come sovrano? Il dubbio, in molti casi, è legittimo, e vi tornerò oltre. Ma ci sono comunque numerosi episodi che rinviano con chiarezza alla sfera della signoria: come i giuramenti che proprio in qualità di nuovo proprietario e signore il papa richiese, al pari dei nobili e degli enti ecclesiastici che entravano in possesso di una nuova signoria, agli abitanti dei castelli acquistati per compravendita o permuta¹².

d) Infine, il caso del papato mostra almeno un altro ambito di applicazione, che ho appena ricordato, dello strumento in senso lato feudale: l'uso dei rapporti feudali per esprimere e sviluppare la nozione di sovranità pubblica. Più che sulla concessione di benefici, si fonda su giuramenti di fedeltà vassallatica e sugli obblighi ad essi connessi. E' un orientamento antico, ma che dal pieno XII secolo appare potentemente ampliato dalla cultura giuridica e dalla riflessione politica. E' uno dei sintomi più evidenti della volontà, e insieme della difficoltà, di definire in senso territoriale l'organizzazione politica. Come vedremo negli ultimi paragrafi, nello Stato della Chiesa si manifesta non solo nel rapporto fra sovrano e poteri locali, ma anche a sancire, per la totalità dei sudditi, la nozione stessa di soggezione al potere pontificio.

Dopo questa veloce messa a punto concettuale, è giunto il momento di indagare il ruolo ricoperto dai rapporti feudali nell'affermazione del potere papale. Dal punto di vista geografico, fino agli ultimi anni del XII secolo l'ambito considerato sarà di necessità circoscritto al Lazio e alla bassa Umbria, le uniche zone dove i papi del tempo esercitavano qualche concreto potere; poi, con Innocenzo III, l'analisi verrà estesa, per rapidi cenni, alle altre regioni passate sotto il governo papale. Quanto alla cronologia, il pontificato di Innocenzo III rappresenta, come vedremo, un fondato punto di arrivo.

¹⁰ Oltre a Toubert, *op. cit.*, pp. 1157 e 1181-82, in nota, rinvio a S. Carocci, Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento, Roma 1993, pp. 205-207.

¹¹ Il rapporto fra signore e milites castr, in realtà, non si presta a definizioni univoche. Nei dominati delle stirpi più potenti, come i Tuscolani e i Frangipane del XII secolo e i barones Urbis della fine del XII e del XIII secolo, il forte stacco sociale ed economico esistente fra il signore e i suoi milites, e il solido controllo su di essi esercitato, autorizzano senz'altro ad annoverare i milites fra i sottoposti, sia pure di condizione privilegiata, al potere signorile (cfr. Carocci, *op. cit.*, pp. 220-224 e 247-255). Viceversa, nei dominati di alcuni monasteri e chiese, i milites castr si configurano talora come un gruppo sostanzialmente autonomo: in questi casi i rapporti vassallatico-beneficari esprimono una relazione feudale piuttosto di tipo "classico" (cfr. sopra, al punto "a"), che non di soggezione signorile.

¹² Oltre alla nota 83, cfr. ad es. Le Liber Censuum de l'Église romaine, ed. P. Fabre e L. Duchesne, Paris 1905-1910 [d'ora in poi: LC], pp. 455-456, n. 203: nella vendita del castello di Ariccia alla Chiesa, i Malabranca sciogliono gli abitanti dal giuramento di fedeltà, imponendo loro di prestarlo al nuovo proprietario, il papa.

2. Chiesa romana e rapporti feudali fino alla metà del XII secolo

E' merito di Pierre Toubert aver mostrato come, nella storia del potere temporale pontificio, soltanto da un'epoca tarda, la metà del XII secolo, compaiono chiare attestazioni di un'utilizzazione dello strumento feudale. Tuttavia la familiarità della Chiesa romana con il rapporto feudale è molto anteriore.

2.1 Conoscenza ed estraneità

La relazione fra papato e istituti feudali non è testimoniata solo dalle sottomissioni di principati e regni. Il papato conosceva e aveva affrontato anche il livello più classico del raccordo feudale, quello con le aristocrazie militari del territorio; inoltre fin dalla tarda età carolingia aveva guardato con preoccupazione le cessioni beneficiali more dei patrimoni ecclesiastici in favore di nobili, chierici, amministratori e contadini¹³.

E' a quest'ordine di preoccupazioni che vanno ricondotte anche le celebri enunciazioni proposte dalla donazione nomine beneficij della città di Terracina al conte Daiferius di Gaeta, compiuta da papa Silvestro II (Gerberto d'Aurillac) nel dicembre del 1000. Come e ancor più che negli scritti del periodo in cui era abate di Bobbio, Gerberto vi lamenta il carattere di definitiva alienazione delle concessioni compiute in passato dai pontefici secundum libellarias leges, insistendo sulla superiorità del beneficium, che solo garantirebbe al concedente il controllo del bene e il militare obsequium. Come hanno mostrato Pierre Toubert e Paolo Cammarosano, è massimo in questi casi lo scarto fra la retorica dei documenti e la loro reale portata. A Bobbio, nei fatti Gerberto ha contestato molte concessioni in beneficio al pari di quelle in livello. Nel caso di Terracina, poi, alla deprecazione contro le alienazioni sub parvissimo censo Silvestro II fa seguire una concessione che, senza menzionare fedeltà giurate e omaggio, ripropone nella sostanza come nel formulario le deprecate allivellazioni dei suoi predecessori, prevedendo per tre generazioni "un trasferimento completo della potenza pubblica e di diritti utili in cambio di un censo annuale del tutto simbolico"¹⁴. Emerge con chiarezza la forza delle tradizioni giuridiche preesistenti, e in particolare la vitalità dei contratti enfiteutici che ormai da tempo venivano utilizzati dai pontefici per compiere e sanzionare cessioni di diritti e beni pubblici a profitto delle aristocrazie locali.

Teorica e priva di effetti sulle concessioni dei papi successivi, la rivendicazione della superiorità del beneficium feudale proposta da Silvestro II è peraltro indicativa del graduale accostamento fra istituzione pontificia e rapporti feudali. Nel corso dell'XI secolo, questo accostamento resta per così dire esterno ai domini temporali veri e propri. Opera innanzitutto, come ho detto, nell'affermazione in forma vassallatica e talora compiutamente feudale della superiorità papale su numerosi principati e regni. Tuttavia, è anche testimoniato da alcuni diretti interventi sui rapporti fra episcopati e stirpi signorili.

Un episodio significativo si svolge nel 1057-58, in Abruzzo. La fonte che ne riferisce, un libellus querulus che nel 1081 denuncia a Gregorio VII la difficile situazione del vescovato di Penne, lo presenta come una vendetta personale di papa Stefano X, che dà tuttavia luogo ad una sistemazione in forme feudali dei rapporti fra l'episcopato di Penne e la più potente famiglia locale.

¹³ Il provvedimento più noto è quello del sinodo tenuto a Ravenna nel luglio dell'877, che vietava severamente le concessioni beneficiarie, prevedendo peraltro delle eccezioni "pro speciali servitio sanctae Romanae ecclesiae". Le norme, di carattere generale, menzionano esplicitamente Ostia e altri beni laziali. Ne va tuttavia intesa la reale portata. Da un lato, si riferiscono soprattutto alla situazione dei patrimoni vescovili e monastici dell'Italia settentrionale, gravemente intaccati dalle cessioni in beneficio; dall'altro lato, e più in generale, fanno parte di una serie plurisecolare di denunce e provvedimenti papali, imperiali e regi contro le alienazioni di terre ecclesiastiche a qualsiasi titolo, beneficialiter, libellario modo o in altre forme. Testo in G.D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio..., Florentiae-Venetis 1759-98, vol. XVII, coll. 335-341, in partic. coll. 339-340; oltre alla nota successiva, cfr. Jordan, op. cit., p. 31; Partner, op. cit., pp. 69-70; Toubert, op. cit., pp. 1094-95.

¹⁴ Toubert, op. cit., pp. 1089-90 e 1098-1102 (cit. a p. 1100); P. Cammarosano, Gerbert et l'Italie de son temps, in *Gerbert l'Européen. Actes du colloque d'Aurillac*, 4-7 juin 1996, ed. N. Charbonnel et J.-E. Jung, Aurillac, 1997 (Société des lettres, sciences et arts, *Mémoires*, 3), pp.103-112; M. Nobili, Vassalli su terra monastica fra re e 'principi': il caso di Bobbio (seconda metà del sec. X – inizi del sec. XI), in Structures féodales et féodalisme dans l'occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles), Rome 1980, pp. 299-309. La concessione di Terracina è edita in I. Giorgi, Documenti terracinesi, in "Bullettino dell'Istituto storico italiano", 16, 1895, pp. 55-92.

Il libellus narra la spedizione compiuta da Stefano X nell'inverno 1057-58 contro il conte Trasmondo III di Chieti, colpevole di avere catturato e rapinato il futuro papa qualche tempo prima della sua elezione, durante il viaggio di ritorno da una missione a Costantinopoli. Ottenuta la sottomissione del conte, il papa interviene anche nella vicina diocesi di Penne, che si trovava sotto il controllo del vescovo Berardo e dei suoi parenti. Qui impone l'elezione di un nuovo presule. Poi, considerando che il vescovo rimosso, hortus nobili genere, era belligerator et magis valebat in armis quam in divinis, gli ingiunge di prestare omaggio al neoeletto, simplex e privo di potere militare, il quale in cambio deve concedergli in feudo tutti i castelli dell'episcopato (ad eccezione di Penne stessa). In Abruzzo, è la più antica attestazione dell'omaggio e una delle prime esplicite menzioni di feuda¹⁵.

La familiarità e l'utilizzazione da parte del papato dello strumento feudale appaiono dunque fuori discussione. Come pure è stato dimostrato che, dalla seconda metà dell'XI secolo, i papi hanno saputo valorizzare la commistione fra linguaggio feudale e linguaggio religioso, e innanzitutto l'ambivalenza di termini come fidelitas e fideles, per meglio esprimere la concezione della suprema potestà della Chiesa romana. Questa ambivalenza, questa "appropriazione del linguaggio feudale alla concezione del Primato papale"¹⁶, fu fra l'altro causa, all'epoca di Federico I, della severa opposizione imperiale (l'episodio più noto è lo sdegno suscitato nella corte imperiale, in occasione dell'incoronazione di Federico I nel 1155, dalla visione di alcuni affreschi nel Laterano dove Lotario III era raffigurato nell'atto di rendere omaggio feudale al papa)¹⁷.

E tuttavia, nella ristretta area dove il papato tentava di esercitare realmente alcune facoltà di governo, fino alla metà del XII secolo le tracce di un'utilizzazione pontificia di feudi e vassallaggi sono ridottissime.

2.2 Alcune incerte testimonianze

Per l'XI e la prima metà del XII secolo, le sole, incerte attestazioni riguardano in prevalenza la fidelitas e appaiono riferite non a personaggi dell'aristocrazia, ma ad intere comunità di villaggio o di città. In questi casi, constatiamo la commistione fra ambiti di rapporto diversi. La possibilità che il giuramento di fedeltà esprimesse una subordinazione diversa da quella che legava il beneficiario di un feudo al suo signore era un dato antico. Alla metà del XII secolo, gli stessi Libri feudorum distinguevano dal giuramento del vassallus vero e proprio quello del domesticus id est familiaris¹⁸. Nel contempo, restava il ricordo e si rinnovava la pratica dei generali giuramenti di sudditanza al potere pubblico richiesti fin dall'età carolingia. Infine, giuramenti di fedeltà vassallatica erano richiesti ai dipendenti delle dominazioni signorili. Sono tutti orientamenti presenti, talora contemporaneamente, nelle fonti pontificie.

Il caso più antico non è laziale, ma della Romagna: nel 1073, una delle prime lettere di Gregorio VII afferma che gli abitanti di Imola avevano giurato fedeltà alla sede apostolica¹⁹. La seconda

¹⁵ Libellus querulus de miseriis Ecclesiae Pennensis, ed. A. Hofmeister, in MGH, Scriptores, XXX, 2, Lipsiae 1934, pp. 1461-64. Sull'episodio, cfr. L. Feller, Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IX^e au XII^e siècle, Rome 1998, pp. 589 e 601-602, che però fraintende il testo, parlando di vassallaggio e omaggio prestati al papa. Avverto inoltre che, al contrario di quanto afferma Reynolds (op. cit., pp. 213-214), il rapporto stabilito fra il vescovo neoeletto e quello dimissionario appare chiaramente non di natura ecclesiastica, ma di clientela militare.

¹⁶ M. Maccarrone, Innocenzo III e la feudalità: 'non razione feudi, sed occasione peccati', in Structures féodales ...cit., pp. 457-514, cit. a p. 458; la ricerca di base resta Zerbi, op. cit.

¹⁷ Bibliografia in Maccarrone, op. cit., p. 459.

¹⁸ C. Lehmann, Das Langobardische Lehnrecht, Göttingen 1896, p. 120.

¹⁹ Gregorii VII Registrum, ed. E. Caspar, in MGH, Epistolae selectae, II, 1, Berlin 1920, pp. 16-17. Non è condivisibile l'affermazione di Toubert, op. cit., p. 1185, secondo il quale una formula di giuramento del 1080-85 circa (LC, I, p. 421, n. 161: Iuramentum totius Patrimoni beati Petri) attesterebbe il tentativo papale di ottenere, attraverso procuratori, "giuramenti generali di fedeltà pubblica in tutto il Patrimonium". Si tratta piuttosto di un Amtseid di un rettore pontificio: lo indicano sia una variante della rubrica (Iuramentum rectoris tenentis Patrimonium), sia soprattutto il testo del giuramento, che è quello prestato dal solo procurator, il quale si impegna alla fedeltà, ad astenersi dal compiere alienazioni non autorizzate dei beni che amministra, ad evitare la prestazione di sacramenta che possano in qualche modo danneggiare la Chiesa, ed infine a rinunciare alla procuratio qualora gli sia richiesto. Procurator e procuratio sono del

attestazione, di poco successiva, ci porta nelle campagne dell'Umbria meridionale, ad Albinino, uno di quei castelli posti ai confini del Patrimonium sancti Petri dei quali il papato riformatore andava impadronendosi nella speranza di controllare le zone di confine. Nel regesto del tardo XII secolo che lo ha tramandato, l'atto è presentato come una locatio del castello in favore, a quel che sembra, dei suoi abitanti, detti oppidani²⁰. Oltre al pagamento di un focatico, costoro promettono di non opporsi se il papa vorrà costruire una torre o altri edifici nel castello, ponendovi dei militēs pro utilitate et servitio sancti Petri, ai quali gli oppidani dovranno prestare adiutorium in omnibus secundum suum posse; in qualsiasi momento, inoltre, questi oppidani debbono al papa gratis expeditionem, colloquium, placitum, sicut mos est fidelium militum. Come si vede, anche se sfugge la reale fisionomia sociale di questi oppidani²¹, il documento mostra il papato disporre di una clientela di fideles militēs e di altri personaggi, gli oppidani, egualmente obbligati all'aiuto militare e al consilium.

Il caso successivo, quello di Ninfa, ci conduce ad un contesto che è innanzitutto quello della signoria, sia pure papale. Questa signoria è testimoniata da un regesto del tardo XII secolo che riassume gli obblighi imposti agli abitanti di Ninfa da Pasquale II, probabilmente nel 1116, dopo la repressione di una rivolta del castello e dei suoi signori contro la Chiesa. Tutti i residenti del grosso castello, per il quale è prevista la demolizione delle mura, passano allora sotto il diretto dominio del papato, il quale sembra appropriarsi di una serie di diritti e prelievi in precedenza esercitati dai signori (il versamento di un quarto dei raccolti, pagamenti per l'uso dei pascoli, doni di torte, corvées di trasporto, tasse sul commercio, ecc.). Questa subordinazione di tipo signorile si accompagna alla richiesta di un giuramento di fedeltà e all'obbligo di hostem et parlamentum²². Ora, se la fidelitas può rinviare tanto alla sfera del dominio signorile (come avveniva nelle contemporanee dominazioni di monasteri e nobili, che già richiedevano ai sottoposti un giuramento di fedeltà), quanto a quella di una più generale affermazione della superiorità papale (come ad es. nel caso di Imola), gli obblighi militari e di parlamentum, viceversa, riconducono con chiarezza al tipo di rapporto più diretto che il papato riformatore andava stabilendo con alcune collettività (soprattutto urbane): ad iniziare dalla città più vicina a Ninfa, Velletri, i cui cittadini, definiti nelle lettere papali come fideles, fin dal 1089 (e forse dal 1065) risultano tenuti a effettuare hostem et parlamentum (con la precisazione che il servizio militare poteva essere richiesto in tutto il Lazio meridionale)²³.

Ed è lo stesso ambito di applicazione dello strumento feudale, piegato a sancire la superiorità e le prerogative della sede apostolica sopra i comuni cittadini, che riaffiora nuovamente, nelle fonti superstiti, per Tivoli (1143) ed Orvieto (1158). I cives di questi centri, al pari probabilmente di quelli di Velletri, di Terracina e di altre non meglio precisate civitates domni pape, al momento del riconoscimento del superiore potere papale hanno giurato fedeltà in forma feudale²⁴.

resto termini che ancora alla fine del XII secolo designano i rettori pontifici e la provincia ad essi assegnata (cfr. il giuramento del 1199 citato alla nota 88).

²⁰ LC, I, p. 349, n. 19; per inquadrare l'episodio nella politica papale del tempo, cfr. Toubert, op. cit., pp. 1068-79.

²¹ Il riferimento ad un focatico annuale dovuto al papato dagli oppidani in base alle disponibilità patrimoniali (la distinzione, stereotipata, è fra maiores, mediocres e minores) sembrerebbe indicare che i destinatari della concessione fossero tutti gli abitanti di Albinino. Tuttavia suscitano perplessità sia il loro generale accostamento ai fideles militēs, sia l'esempio di due concessioni del 1060-61 relative a due castelli non lontani (Montasola e Roccantica: riferimenti in Toubert, op. cit., pp. 1070-72), concessioni abbastanza simili nella sostanza pur se prive di riferimenti a militēs e servizi armati. Anche in questi casi, per i quali il documento sopravvive nella sua interezza, i due castelli sembrano assegnati a tutti gli abitanti (qui distinti addirittura in quattro conditiones patrimoniali). Ma i personaggi esplicitamente nominati come beneficiari non superano in realtà la decina, con i relativi consortes: è forte il dubbio che il reale interlocutore del papato sia solo questa piccola élite locale, che già magari sta sviluppando quei (modesti) diritti signorili che nel secolo successivo risultano esercitati nei castelli di quella zona da ramificate consorterie.

²² LC, I, pp. 407-408, n. 132. Per la data e il contesto, v. M.T. Caciorgna, Marittima medievale. Territori, società, poteri, Roma 1996, pp. 40-41.

²³ Riferimenti in P.F. Kehr, Italia Pontificia, II, Berolini 1907, pp. 103-104, nn. 1 e 2; Partner, op. cit., pp. 126 e 144.

²⁴ Il riferimento a giuramenti di fedeltà prestati dal populus secundum consuetudines civitatum domni pape compare nel giuramento di Orvieto citato alla nota 26. Per Tivoli, cfr. la nota seguente; per Velletri, si ricordi la qualifica di fideles attribuita nel 1089 ai cittadini; per Terracina, infine, sappiamo che dopo il 1153 i Frangipane, impadronitisi della città,

Il testo del giuramento, pervenutoci per intero nel caso di Tivoli, è pressoché identico a quello prestato da nobili e re passati nella feudalità pontificia (e che anticipa alla lettera buona parte della nova fidelitatis forma aggiunta all'inizio del XIII secolo alle Consuetudines feudorum). Al giuramento di fedeltà ab hac hora in antea, seguono l'impegno ad evitare azioni o schieramenti politici che comportino la cattura o il danno fisico del papa, l'obbligo di consilium (comprensivo dello spontaneo intervento contro ogni congiura), e poi la promessa di auxilium per garantire il controllo o, se il caso, il recupero dei diritti e dei possessi patrimoniali della Chiesa (regalia beati Petri), e in particolare di quelli situati nella città e nel suo contado e quindi affidati al comune (per i laici, la formula indica qui i possessi ricevuti in beneficio); infine, specifiche dei giuramenti prestati dalle città, compaiono clausole relative al controllo papale sugli ufficiali comunali²⁵. Per Orvieto, vengono indicati anche i limiti geografici del servitium militare, l'obbligo di rinnovare il giuramento a tutti i novi pontefices e la prestazione del ligium hominum da parte dei soli consoli comunali. V'è infine anche un beneficium, costituito da una somma monetaria versata dal papa ad ogni rinnovo²⁶.

Fino al 1150, la documentazione disponibile sembra dunque attestare la marginalità di ogni applicazione papale, all'interno del Patrimonium beati Petri, dello strumento feudale. Colpisce, in particolare, la sua apparente assenza nei rapporti fra Chiesa e aristocrazie locali. Pierre Toubert, che per primo ha rilevato questo ritardo, in parte lo ha attribuito alla impossibilità di condurre una reale politica temporale durante gli sconvolgimenti causati dalla Riforma e dalla lotta delle investiture prima, poi dallo scisma di Anacleto II (1130-38) e dalla nascita del comune romano (1143-44); in parte, lo ha ricondotto al generale ritardo con il quale gli istituti feudali si sarebbero diffusi nella società laziale (attestati con una certa ampiezza per i domini dell'abbazia di Farfa, in Sabina, solo a partire dal 1060, raggiunsero il Tiburtino al volgere del secolo, propagandosi poi nel Lazio meridionale solo dopo il 1150)²⁷.

Sembra una conclusione fondata, pur se i consueti limiti della base documentaria suggeriscono di accoglierla con alcune cautele. Da un lato, ignoriamo in che misura i rapporti di beneficio e di vassallaggio ricevessero attestazione scritta. Dall'altro lato, un atteggiamento di cautela deve essere suggerito dal carattere esclusivamente ecclesiastico della tradizione documentaria: vassallaggi e fedeltà giurate ci sono noti solo quando hanno trovato attestazione nella documentazione raccolta e tramandata da enti monastici, chiese e papato. A ciò va aggiunto che Toubert ha senza dubbio sottovalutato il ricorso ai rapporti feudali da parte dell'aristocrazia signorile laziale. Gli indizi disponibili, anziché suggerire, come egli afferma, la lontananza fra grande nobiltà e rapporti feudali, provano infatti abbastanza chiaramente che fedeltà vassallatiche e concessioni in feudo sono state ampiamente utilizzate dalle maggiori stirpi per costituire clientele militari a partire almeno dall'inizio del XII secolo²⁸. In questo quadro, appare significativo che nella prima metà del XII secolo l'unica attestazione di una fedeltà giurata ai pontefici prestata da esponenti dell'aristocrazia laziale compaia nei cosiddetti Annales Ceccanenses, cioè in una fonte di carattere narrativo e di ispirazione laica. In questa sorta di cronaca familiare redatta nei primi decenni del XIII secolo presso i conti di Ceccano, si ricorda in effetti, ricostruendo a grandissime linee le vicende della stirpe nel secolo precedente, che nel 1125, dopo la vittoriosa campagna di riconquista

costrinsero i cittadini ad abiurare iuramenta fidelitatis prestati al papato (Die Register Innocenz' III., a cura di O. Hageneder e altri, Wien 1964-, VI, pp. 343-345, n. 204, a. 1204, e i documenti illustrati in S. Carocci, La signoria rurale nel Lazio (secoli XII e XIII), in La signoria rurale nel medioevo italiano, a cura di A. Spicciati e C. Violante, I, Pisa 1997, pp. 167-198, a pp. 191-194).

²⁵ LC, I, p. 415, n. 144.

²⁶ LC, I, pp. 390-391, n. 106.

²⁷ Toubert, op. cit., pp. 1103ss.

²⁸ Per quel che riguarda i Tuscolani, la concessione di feuda a milites è attestata ad es. con ampiezza dal libellus querulus dell'abbazia di Grottaferrata del 1140 (Documenti per la storia ecclesiastica e civile di Roma, in "Studi e documenti di storia e diritto", 7, 1886, pp. 111-113, n. 4) e da un dettagliato accordo del 1168 fra Rainone di Tuscolo e ventitré suoi milites (F. Schneider, Neue Dokumente vornehmlich aus Südtalien, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 16, 1914, pp. 26-27, n. 7).

condotta da Onorio II nel Lazio meridionale, i conti “iuraverunt papae”²⁹. Ma, va ripetuto, sarebbe erroneo spingere la cautela fino a postulare –come era in passato comune a molti studiosi- un ricorso del papato ai rapporti feudali tanto massiccio, quando inspiegabilmente privo di attestazioni sicure.

3. Rapporti vassallatico-beneficiari con le aristocrazie locali (seconda metà del XII secolo)

Dopo questa lenta e incerta incubazione, alla metà del XII secolo le fonti attestano inequivocabilmente l'avvenuto incontro tra papato, relazioni vassallatico-beneficarie e aristocrazia del Patrimonium beati Petri. Ma con che ampiezza e quali esiti?

Il cambiamento va innanzitutto ricondotto alla potente accelerazione che il papato ha potuto imprimere alla sua politica territoriale grazie ad alcuni anni di (relativo) accordo con l'Impero, con i sovrani normanni del meridione e, in seguito, col comune romano. Dopo le conquiste realizzate da Onorio II nel 1125 ma presto vanificate dai conflitti suscitati dallo scisma di Anacleto II e dalla nascita del comune romano³⁰, Eugenio III e Adriano IV, rispettivamente soprattutto nel 1149-51 e nel 1157-59, hanno intrapreso una politica di acquisizione, con ogni mezzo, di castra situati non più soltanto ai confini, ma anche all'interno del Patrimonium, in particolare lungo la via Francigena e altre vie di comunicazione³¹. Tramite mutui, acquisti, permuta, donazioni, in un caso attraverso una locazione e almeno in un altro ottenendo con la forza la resa dei signori castrensi, i due pontefici hanno acquisito una trentina di castelli. Per tutti questi centri venne rivendicata l'appartenenza proprietario iure alla Chiesa. Ma, nei fatti, per il loro presidio furono adottate soluzioni diverse.

Per alcuni castelli, i papi tentarono di conservare un dominio il più possibile diretto e privo di mediazioni. Talora a tutelare e gestire la signoria papale vennero posti degli amministratori di vario genere, di volta in volta qualificati come nuntii, custodes, ministri, ecc.³². Le fonti disponibili attestano in particolare la presenza di custodes, cioè di ufficiali dai compiti eminentemente militari, retribuiti dalla Sede apostolica direttamente o tramite la concessione dei proventi papali sul castello. Nel 1153, ad esempio, Eugenio III installò propri custodes nella metà di Radicofani allora presa in locazione dal monastero di S. Salvatore sul Monte Amiata³³; nel 1157, l'atto di retrocessione in feudo ai conti di Calmaniare delle loro terre specifica i nomi dei custodes ai quali Adriano IV doveva affidare per i successivi cinque anni la principale fortezza ceduta, Rocca S. Stefano, a spese degli stessi conti e con un costo annuale stimato nel 1159 in 9 lire e 12 soldi di denari lucchesi³⁴. Sono stati tramandati anche i giuramenti del diacono e cappellano papale Ingo, custos del castello di Montelibretti, e del nobile Gregorio di Valmontone, al quale venne affidata la rocca dello stesso Valmontone (1157-59). La formula prevede la fedeltà, ma si discosta dai normali giuramenti di vassallaggio richiesti dai papi poiché insiste soprattutto sugli impegni connessi alla carica: custodire fideliter et diligenter la fortezza, non affittare e infeudare terre e beni ad essa relativi, ed infine rimettere il mandato ad ogni richiesta dei pontefici legittimamente eletti³⁵.

Un efficace controllo papale poteva poi fondarsi non sulla presenza di ufficiali, ma su accordi con la comunità dei residenti, oppure su soluzioni intermedie. Come già è testimoniato ad Albinino e Ninfa, in questi casi elementi “feudali” comparivano solo al livello delle fedeltà giurate in forma vassallatica da tutti gli abitanti, mentre le concessioni di benefici sembrano al più regolare il rapporto con alcuni singoli esponenti delle élites militari del castello. A Lariano, un castello sui Colli Albani direttamente controllato dal papato, nel 1179 o poco dopo la Chiesa aveva ad esempio concesso a due milites dei feuda, composti di case, vigne e altri terreni situati nel territorio

²⁹ Annales Ceccanenses (Chronicon Fossae Novae), in MGH, Scriptores, XIX, ed. G. H. Pertz, Hannoverae 1886, pp. 275-302, a p. 282.

³⁰ Per un primo orientamento, cfr. Partner, op. cit., pp. 165 ss.

³¹ Toubert, op. cit., pp. 1074-77, e Partner, op. cit., pp. 182-197.

³² A Montasola, e Roccantica si parla di nuntii (sopra, nota 21), a Ninfa di un minister (cfr. nota 22), a Radicofani di custodes (cfr. la nota seguente), ecc.

³³ LC, I, pp. 380-382, n. 91.

³⁴ LC, I, pp. 389-390, n. 105, e pp. 394-395, n. 112.

³⁵ LC, II, pp. 127-128, nn. 24 e 25. Cfr. Toubert, op. cit., p. 1078, nota 4, e p. 1187, nota 3.

castrense³⁶. La consistenza complessiva dei beni concessi non viene specificata, ma un ordine di grandezza è fornito da un'altra concessione papale, relativa a Fumone, dove nel 1160 il feudum unius militis risulta costituito dalle rendite fornite da dieci contadini, con l'aggiunta di dieci modii di terra seminativa e vignata privi di coltivatori enfiteutici³⁷.

3.1 Le concessioni in feudo

Per altri castelli, la Chiesa non aveva i mezzi o non riteneva opportuno esercitare un controllo diretto. Provvide allora a concederli a stirpi signorili in forme tecnicamente feudali, oppure ad esse assimilabili. Anche nel Patrimonium beati Petri, come un po' ovunque a questa altezza cronologica, il feudo veniva in tal modo utilizzato come strumento di organizzazione territoriale.

Ho parlato di forme feudali o funzionalmente assimilabili al feudo. E' però importante distinguere. Nella documentazione superstite, solo in pochi casi compaiono concessioni tecnicamente feudali, che mostrano personaggi nobili nell'atto di prestare fedeltà ai papi ricevendo come corrispettivo un castello o una quota cospicua di un dominio castrense a titolo esplicito di feudum o beneficium. Fino ad Innocenzo III, in totale i casi attestati non superano la decina.

Le menzioni più antiche e numerose risalgono al pontificato di Adriano IV³⁸. Sono episodi tante volte ricordati dagli storici dello Stato della Chiesa e del papato. Il primo è quello di Gionata di Tuscolo: nel 1155 ricevette in feudo vitalizio la metà di Tuscolo che quattro anni prima Eugenio III aveva acquistato da Oddone Colonna, dando in cambio il castello di Trevi e 250 lire³⁹. Il secondo è la donazione, con immediata retrocessione in feudo perpetuo, di tutti i castelli di Oddone di Poli nel gennaio del 1157⁴⁰. Pochi mesi dopo furono i conti di Calmaniare a donare ad proprietatem in perpetuum ai papi totam terram nostram, ricevendola contestualmente in feudo per due generazioni⁴¹. Infine, nel luglio del 1158, Adinolfo di Acquapuzza, arresosi alle truppe che lo assediavano, riconobbe i diritti pontifici sul castello, riottenendolo in feudo perpetuo⁴². Tutti questi casi presentano come si vede un importante elemento comune: riguardano retrocessioni di feudi oblati, o quantomeno concessioni in favore di nobili che conservavano una solida presa sui beni in questione⁴³.

I vassalli prestarono giuramento di fedeltà, fecero omaggio (peraltro esplicitamente ricordato solo in due occasioni) e si impegnarono a servitia solo in parte descritti dalle fonti, ma certamente diversi a seconda delle condizioni in cui era avvenuto il passaggio alla vassallità papale. Per il signore di Poli, che potrebbe aver deciso spontaneamente la trasformazione in feudi oblati dei suoi vasti domini⁴⁴, l'atto di investitura insiste sui diritti possessori del vassallo, tutelati fino al

³⁶ R. Lefevre, Note sulla 'signoria di Lariano' nel medioevo, in "Archivio della Società romana di storia patria", 101, 1978, pp. 375-383 (per la data, cfr. LC, I, p. 404, n. 125).

³⁷ LC, I, pp. 401-402, n. 121 (per la data, cfr. nota 59).

³⁸ Il primo riferimento alla concessione di castelli in beneficium è in realtà relativo ad Innocenzo II (1130-1143), che secondo un documento del 1193 avrebbe dato in pignus et in beneficium a Pietro Latro, in cambio di 200 lire, i castelli di Sasso, Civitavecchia e Cubita (LC, I, pp. 424-425, n. 166). Siamo tuttavia incerti sulla reale natura della concessione originaria, tanto più che l'assimilazione del pegno al beneficio potrebbe risalire ad Alessandro III, al quale lo stesso documento del 1193 attribuisce una riformulazione della concessione compiuta innovandi animo.

³⁹ LC, I, pp. 399-400, n. 118.

⁴⁰ LC, I, pp. 387-388, nn. 101-102.

⁴¹ LC, I, pp. 388-390, 394-395 e 397, nn. 103-105, 112 e 115.

⁴² LC, I, p. 427, n. 169.

⁴³ Avverto che nel 1158 il castello di Acquapuzza non era stato conquistato, ma si era arreso per decisione del suo signore: e sebbene il resoconto papale insista nell'attribuire consuetam benignitatem sedis apostolice la retrocessione in feudo, è probabile che la resa fosse stata preceduta da accordi volutamente sottaciuti dalla fonte. Quanto alla metà di Tuscolo infeudata a Gionata, è dubbio che il papato fosse realmente riuscito a prenderne possesso dopo la permuta con Oddone Colonna del 1151 (i Colonna, ramo secondario dei conti Tuscolo, erano a quell'epoca in contrasto con i parenti proprio intorno alla spartizione dei domini comuni, dei quali infine nel 1151 decisero di liberarsi cedendoli alla Chiesa; cfr. Carocci, Baroni... cit., pp. 354-355); in ogni caso, nel 1155 Gionata di Tuscolo era solidamente in possesso dell'altra metà di Tuscolo.

⁴⁴ Toubert, op. cit., p. 1078, ipotizza che i Poli siano stati attratti da qualche compenso monetario. Si può inoltre pensare che i nobili fossero mossi dal desiderio di acquisire, tramite l'infeudazione, un più solido titolo di possesso per castelli che erano in realtà proprietà eminente di un monastero romano (cfr. Carocci, Baroni... cit., p. 110, nota 13).

iudicium bonorum parium anche in caso di fellonia; in modo significativo, non compare nessun riferimento né a servitia, né ad altri obblighi (se non quelli impliciti nel rispetto di fidelitatem in perpetuum). Quanto a Gionata di Tuscolo, l'aiuto militare (senza indicazione di durata) viene esplicitamente ricordato accanto alla fidelitas, ma con riserva di fedeltà verso l'imperatore.

Per Calmaniare e Acquapuzza, invece, le peculiari vicende che accompagnarono il vassallaggio se da un lato hanno indotto a dichiarare con più dettaglio gli impegni dei nobili, dall'altro hanno certamente determinato condizioni particolari. Nel primo caso, il papato voleva pacificare e controllare con più efficacia l'area situata lungo la via Francigena al confine con la Toscana, area di cruciale importanza per i collegamenti con il nord Italia e l'Europa. Per porre fine allo stato di endemica conflittualità che affliggeva la zona, Adriano IV riuscì ad ottenere il vassallaggio dei conti di Calmaniare grazie al pagamento di ingenti somme. I possessi comitali venivano formalmente trasformati in feudi oblati, ma in realtà l'importante Rocca S. Stefano, pur se affidata a custodes papali, restava sotto il controllo dei conti (che vi rinunciarono solo due anni più tardi, in cambio di un ulteriore versamento monetario). Nell'atto di investitura, questa situazione si riflesse in una serie di clausole relative alla custodia del castello, al rispetto di una tregua stabilita fra i conti e i nobili loro nemici e all'impegno ad astenersi da ogni offensa verso i pellegrini e quanti, non nemici dei conti, transitassero per la Francigena; viene ricordata esplicitamente, inoltre, la formula di guerram et pacem facere ad mandatum pontificis, che almeno in teoria indica la più completa subordinazione, in campo militare, alla volontà papale. Nel caso di Acquapuzza, le condizioni di vassallaggio stabilite dopo la resa alle truppe papali appaiono ancora più dure. Oltre all'impegno ad pacem et guerram e al rispetto dei viaggiatori (garantito da uno specifico iuramentum fidelitatis strate publice), prevedevano non soltanto un servizio militare da svolgersi cum militibus et servientibus senza limitazioni di tempo e in tutti i domini papali, ma anche la promessa di accogliere tamquam dominos il papa e i suoi inviati e di consegnare il castello, in caso di guerra, alle truppe pontificie.

Dopo la morte di Adriano IV nel 1159, la contrapposizione con Federico I, che occupò ampia parte del Lazio centrale e settentrionale, e la politica di autonomia e di conquiste territoriali seguita dal comune romano, determinarono una grave crisi del potere papale, che si protrasse fino agli accordi di Anagni e Venezia con l'imperatore (1176-77), venendo definitivamente superata solo dopo la pace con Roma del 1188⁴⁵. La Chiesa non ebbe i mezzi né per portare avanti la politica di acquisizioni, né per stabilire numerosi nuovi vassallaggi. Le sole eccezioni sicure, entrambe del 1178, sono costituite dall'acquisto in donazione di Falvaterra, ai confini meridionali della regione, immediatamente retrocesso in feudo agli antichi proprietari per ventinove anni, e dalla concessione di Ariccia in feudo (ma una fonte posteriore parla di iure pignoris vel feudi) ai Malabranca, una famiglia di prestatori romani ai quali Alessandro III, in difficoltà finanziarie, si era più volte rivolto⁴⁶.

Dall'esame completo della documentazione superstite emerge dunque un irrisorio manipoletto di esplicithe cessioni in feudum dei castelli papali⁴⁷. Questa constatazione, innegabile e di per sé

⁴⁵ D. Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, London 1961, pp. 14-20, e Partner, op. cit., pp. 203-228.

⁴⁶ LC, I, p. 402, n. 122, e A. Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, I, Rome 1861, p. 24, n. 31 (parla di iure pignoris vel feudi la riconsegna di Ariccia al papato nel 1233, effettuata dai Malabranca in cambio di 2.500 lire: LC, I, pp. 455-456, n. 203). Per completezza, va ricordato che una lettera papale del 1245 fa risalire al 1152-1186 la concessione in feudo di Montalto ai conti Aldobrandeschi: ma è un'attestazione molto dubbia (cfr. S. Collavini, "Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus". Gli Aldobrandeschi da "conti" a "principi territoriali" (secoli IX-XIII), Pisa 1998, p. 256).

⁴⁷ A quelle già ricordate, menzionate dalle fonti coeve o altrimenti attestate in modo sicuro, vanno poi aggiunte altre tre concessioni presentate almeno in parte come feudali da documentazione posteriore e dubbia: la concessione ai Latroni di Civitavecchia, Sasso e Cubita (cfr. sopra, nota 38); l'assegnazione per metà in pegno e per metà in feudo di Guaricino agli antenati del nobile Graziano di Belmonte, che, nel vano tentativo di contrastare il ritorno del castello al demanio pontificio, nel 1263 presentò al papa una lettera di concessione di Adriano IV (Theiner, op. cit., p. 146, n. 272); infine due lettere di Innocenzo III affermano che Palazzolo, assieme probabilmente a Bassano e ad altri due castelli vicini, era stato concesso in feudo a un nobile locale da Alessandro III: nel 1200, peraltro, era già oltre un trentennio che il feudatario non riusciva ad esercitare sui castelli alcun diritto (Corpus Iuris Canonici, ed. A. Friedberg, Graz 1955, II, pp. 386-387, a. 1200, con riferimento al solo Palazzolo; Innocentii III ... epistolarum libri, in J.P. Migne, Patrologia Latina, t. 216, Parisii 1855, col. 552, n. 13, a. 1212, dove compaiono anche gli altri castelli).

indicativa, va però precisata. La Curia, come ho detto, cedette infatti alle aristocrazie locali castelli e fortificazioni in forme che non vennero tecnicamente qualificate come beneficio, ma che pure, in alcuni casi, possono venirvi assimilate.

3.2 Altre forme di concessione

Ancor più dell'Impero e delle monarchie, il papato del XII secolo concepiva il rapporto feudale solo come uno dei mezzi per esprimere il suo potere. A fianco e prima del feudo, la pratica giuridica locale e le esperienze di governo maturate dalla metà dell'XI secolo offrivano ai pontefici altri strumenti per affermare i loro diritti su castelli detenuti dalla nobiltà. A tal fine, v'era tutto un armamentario di forme contrattuali preesistenti e di schemi giuridici sviluppati dal diritto privato e dalle carte notarili.

Alcuni castelli, ad esempio, vennero dati in permuta⁴⁸. Le finalità strategiche e patrimoniali di questi negozi, con i quali il papa cedeva insediamenti e fortezze giudicati meno importanti di quelli acquisiti in contraccambio, sono evidenti. Ma è altrettanto chiaro che non dobbiamo trascurare la spinta potente che ne derivava all'irrobustirsi del rapporto fra papato e nobili permutatori: al punto che, almeno in un caso, il rapporto stabilito da una permuta venne esplicitamente presentato in chiave feudale, vincolando i permutatori all'omaggio, alla fedeltà e al servitium verso il papa⁴⁹. In numerosi altri casi, la concessione di un castello assunse la forma della cessione a titolo di pegno⁵⁰. Ancora una volta, se è innegabile la natura più immediata ed esplicita del negozio, e la sua connessione con le gravi e ricorrenti difficoltà finanziarie dei pontefici del XII secolo, intuiamo come il rapporto stabilito con i nobili mutuanti potesse assumere un significato non già solo economico, ma anche di clientela: fino a sfociare in una concessione esplicitamente presentata come iure feudi vel pignoris nel ricordato caso di Ariccia, o come in pignus et in beneficium per i castelli di Civitavecchia, Sasso e Cubita, o come ancora, si specifica nel caso di Guarcino, per metà in feudum e per metà titulo pignoris⁵¹. La valenza clientelare e di controllo insita nei rapporti finanziari con le stirpi nobili si manifestava poi più direttamente quando il mutuante era il papa, e il bene posto in pegno una fortezza del nobile. Così avvenne per il castello costiero di Astura, che nel 1193 i Frangipane, la più potente e forse la più filopapale dinastia romana dell'epoca, diedero per metà in pegno a Celestino III a garanzia di un prestito di 150 lire, restandone però in possesso precario nomine⁵².

Alcune concessioni di castelli papali, più antiche, continuavano nel frattempo a trovare espressione in forme contrattuali tradizionali, come la locatio a tre generazioni di Frosinone stabilita da Giovanni XIX (1024-1033), rinnovata da Pasquale II all'inizio del XII secolo e poi di nuovo da Innocenzo III nel 1206⁵³. Di altre cessioni, infine, le attestazioni superstiti, posteriori ed indirette, non chiariscono la natura. I casi di maggior rilievo sono quelli della città di Terracina e dei tre castelli di Burdella, Cantalupo e Vicovaro, nella valle dell'Aniene. Della prima concessione parla, ad un sessantennio di distanza, un processo fra i gli abitanti di Terracina e i loro signori, i romani Frangipane. In questa fonte del 1203-1204, la pesante signoria esercitata sulla città dai nobili romani per tutta la seconda metà del XII secolo viene ricondotta ad usurpazioni e violenze che avrebbero avuto inizio dalla decisione di Celestino II, nel 1143-44, di assegnare ai Frangipane i

⁴⁸ A titolo di esempio si vedano le permutate di Montelibretti con Monte S. Giovanni (cfr. nota seguente), di Trevi con la metà di Tuscolo (LC, I, pp. 382-383, n. 92), di Norma e Vicolo con Lariano (LC, I, p. 404, n. 125).

⁴⁹ LC, I, pp. 391-394, nn. 107-111, a. 1157: ricevuto in permuta Monte S. Giovanni, i conti di Aquino si impegnano a prestare fedeltà ed omaggio, a guerram et pacem facere contra omnes homines ed a servire domno pape et successoribus suis ... sicut ex aliis Campanie baronibus.

⁵⁰ Ad es.: LC, I, p. 426, n. 168, a. 1158; I, pp. 431-433, nn. 178-179, a. 1195 (Celestino III riscatta dai figli di Giovanni Caparronis due castelli dati in pegno da Adriano IV); I, pp. 433-439, nn. 180-183 (riscatto di castelli impegnati ai romani de Papa); ecc.

⁵¹ Cfr. rispettivamente note 38, 46 e 47.

⁵² LC, I, p. 423, n. 165; sui Frangipane, cfr. M. Thumser, Die Frangipane. Abriss der Geschichte einer Adelsfamilie im hochmittelalterlichen Rom, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 71, 1991, pp. 106-163.

⁵³ LC, I, pp. 340-341, n. 65.

redditus Terracine, quos ecclesia in ea habere consueverat⁵⁴. Quanto a Burdella, Cantalupo e Vicovaro, il loro passaggio nel 1191-98 ai nipoti di Celestino III, i futuri Orsini, viene attribuito dalla biografia di Innocenzo III ad un'assegnazione nomine pignoris, mentre un rinnovo pontificio del 1244 parla di concessio fructuum⁵⁵.

Infine, più importante di tutte e talora più vicina al rapporto beneficiario, vi era la concessione in custodiam. Questa forma di affidamento dei castelli papali poteva infatti assumere significati diversi. Da una parte, esprimeva come ho detto un ruolo funzionariale, conferito ad un singolo o ad un gruppo di ufficiali. In questi casi, la custodia aveva finalità militari e un valore possessorio debole o nullo⁵⁶. In altri casi, però, se formalmente la custodia era un servizio prestato da un ufficiale in un castello sotto il diretto controllo papale, diveniva nei fatti una vera e propria concessione, di media o lunga durata. Se stabilito con stirpi potenti o già radicate localmente, nonostante il dettato formulare l'affidamento in custodiam era un mezzo per dislocare sul territorio lignaggi alleati, o per riconoscere e subordinare, in forma teoricamente più stringente di quella beneficiaria, autonomi poteri signorili.

Nel gennaio 1145, circa un anno dopo l'assegnazione di Terracina, Lucio II conferì per esempio ai Frangipane la custodia della vicina fortezza del Circeo. Ora, sebbene il ricorso fidelibus nostris, de quibus nullatenus dubitamus, venisse presentato come eccezionale e transitorio, i potenti nobili restarono poi solidamente in possesso della fortezza fino al faticoso recupero promossone da Innocenzo III⁵⁷. A Sgurgola, nel luglio 1159 Adriano IV ottenne, verosimilmente con la forza, che il signore Galgano riconoscesse che il castello non era suo allodiale, ma proprio iure beati Petri, e che pertanto Galgano stesso e i suoi genitori lo avevano soltanto custoditum atque detentum⁵⁸. L'anno successivo, poi, anche Fumone, riconquistato da Alessandro III dopo dieci settimane di assedio, fu lasciato ai suoi signori al patto che questi riconoscessero di averlo sempre posseduto soltanto in custodiam⁵⁹. In entrambi i casi gli antichi proprietari restarono poi in possesso per generazioni dei castelli.

Le fonti non indicano se in questi casi la fidelitas fosse giurata secondo il formulario previsto per custodes come il diacono Ingo⁶⁰, o se piuttosto avesse un contenuto più esplicitamente vassallatico, come sembrerebbe ad esempio indicare la richiesta che i custodes di Fumone giurassero fedeltà ai futuri pontefici absque alio beneficio. Ma, in ogni caso, appare innegabile il carattere *funzionalmente* feudale di queste concessioni. Del resto, la commistione fra custodia e feudo è attestata anche dal massiccio ricorso a relazioni tecnicamente vassallatico-beneficarie per regolare il rapporto papale con le élites militari dei castelli dati in custodia. A Sgurgola, gli stessi membri della familia del dominus castri prestarono un giuramento di fedeltà al papa, impegnandosi inoltre ad opporsi attivamente qualora in futuro i signori volessero exire de fidelitate domni pape. A Fumone, poi, su ordine papale fedeltà giurate, vassallaggi e benefici trovarono larga applicazione anche per regolare i rapporti fra i condomini del castello: gli abitanti (homines) soggetti all'uno o all'altro condomino avrebbero giurato fedeltà al proprio signore de mandato pape; si impegnavano ad attaccare il condomino che non rispettasse la spartizione dei diritti signorili decisa dal papa; giuravano di opporsi ai signori in caso di una loro ribellione alla Chiesa; infine, per quel che

⁵⁴ Riferimenti documentari e analisi della signoria dei Frangipane su Terracina in Carocci, La signoria rurale ... cit., pp. 191-194.

⁵⁵ Gesta Innocentii Papae III, in J.P. Migne, Patrologia Latina, 214, Parisiis 1855, col. 184 (nel racconto della ribellione degli Orsini al papa: è dunque probabile che una concessione pontificia di feudi agli Orsini sarebbe stata esplicitamente ricordata dal biografo di Innocenzo III al fine di rimarcare l'infedeltà dei nobili); Les registres d'Innocent IV (1243-1254), a cura di É. Berger, Paris 1884-1921, n. 686.

⁵⁶ Nel 1185, peraltro, un cardinale che aveva negli anni precedenti speso 200 lire per la custodia di Roccantica fu in grado, con l'apparente consenso della Curia, di dare in pegno la carica a due prestatori che gli restituirono la somma (R. Volpini, Per l'archivio pontificio tra XII e XIII secolo: i resti dell'archivio dei papi ad Anagni, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", 37, 1983, pp. 366-405, a pp. 396-397, n. 9).

⁵⁷ LC, I, p. 428, n. 172.

⁵⁸ LC, I, p. 400, n. 120.

⁵⁹ LC, I, pp. 401, n. 121 (per la datazione, seguo Jordan, op. cit., p. 57; l'attribuzione al 1150-51 proposta da Toubert, op. cit., p. 1131, non si concilia con il riferimento al primo anno di pontificato).

⁶⁰ Cfr. sopra, nota 35.

riguardava non genericamente tutti gli homines, ma i soli militēs, il papa si riservava la possibilità di distribuire loro dei feuda, richiedendone l'esclusiva fedeltà.

L'analisi ravvicinata delle fonti consente dunque un doppio ordine di precisazioni, formale e di sostanza. Dal punto di vista formale, le concessioni effettuate a titolo feudale appaiono solo uno degli strumenti, e non il più diffuso, per raccordare al potere papale i castelli e l'aristocrazia signorile del Patrimonium beati Petri. L'assegnazione di castelli a titolo strettamente feudale sembra anzi guardata con circospezione, trovando il suo ambito elettivo per le subordinazioni dal forte contenuto possessorio e, nella maggioranza dei casi, socialmente più qualificanti. Fu una scelta di cultura e di riflessione politica. Ed è in questo senso che si può forse rivalutare il ruolo giocato dall'origine inglese di Adriano IV: non già per postulare un'importazione dall'esterno di strumenti ignoti al papato, ma come una maggiore apertura alla suggestione profonda che il modello feudale andava esercitando⁶¹.

Più importante è però un problema di estensione. Per l'intero XII secolo, come sappiamo, sono testimoniate in totale appena una decina di concessioni di castelli espresse in forma compiutamente vassallatico-beneficiaria, e un'altra ventina avvenute a titolo diverso, ma accostabile a quello feudale. Se si considera che nel XII secolo la regione doveva annoverare almeno mezzo migliaio di insediamenti castrensi, viene fatto di insistere sulla marginalità del feudo e degli istituti ad esso paralleli come strumento di organizzazione dello spazio politico. Ci si può anzi chiedere in che misura queste concessioni abbiano avuto un risultato opposto, centrifugo, incrementando forze locali largamente autonome: un dubbio legittimo soprattutto per i lunghi periodi di crisi politica e finanziaria del papato, quando con più chiarezza gli istituti feudali rivelano la loro ambivalenza, fornendo copertura giuridica ad alienazioni dettate dal nepotismo o dalle necessità finanziarie⁶².

E' certo, ad ogni modo, che la politica papale influì solo marginalmente sulle forme giuridiche che regolavano il possesso di giurisdizioni. Non promosse cioè una consistente trasformazione in feudi, o in forme di possesso parallele al feudo, della detenzione proprietario iure dei castelli e delle connesse prerogative di comando. L'allodio restò la forma di gran lunga prevalente nella titolarità di poteri signorili.

I limiti di consistenza e di tradizione archivistica delle fonti possono sfumare una simile valutazione, ma non paiono tali da rovesciarla⁶³. Una cautela di giudizio e un atteggiamento meno

⁶¹ Cfr. Toubert, *op. cit.*, in partic. pp. 1089-90 e 1127-28, per la giusta critica di quanti, come K. Jordan e R. Boutruche, hanno parlato di "une féodalité d'importation" imposta al Lazio da papi di origine francese come Silvestro II ed inglese come Adriano IV.

⁶² Di ambivalenza delle concessioni feudali parla Toubert, *op. cit.*, p. 1132.

⁶³ La documentazione pontificia del XII secolo non ci è, di norma, pervenuta in originale, ma per il tramite di raccolte miscellanee compilate nella seconda metà e soprattutto alla fine del secolo: dal Liber politicus del canonico Benedetto fino ai Digesta di Albino e al celebre Liber censuum di Cencio camerario (cfr. T. Montecchi Palazzi, Cencius camerarius et la formation du Liber censuum de 1192, in "Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age – Temps Modernes", 96, 1984, pp. 7-48, con completi riferimenti alle ricerche anteriori). Ora, queste raccolte sono frutto di un duplice processo di selezione. Vi è stata forse una selezione operata a valle, dai compilatori, che possono avere escluso dalla loro raccolta documenti ritenuti lesivi dei diritti papali (ad esempio le concessioni di feudi nel frattempo ritornati alla Chiesa). Ma vi è stata, innanzitutto, una selezione operata a monte, all'origine, a causa delle prassi di documentazione in uso nella cancelleria pontificia. Solo una minoranza dei documenti papali era infatti oggetto, nel XII secolo, di registrazione. E poiché Cencio camerario e i suoi precursori attinsero di preferenza proprio ai registri papali, ricorrendo solo eccezionalmente agli originali che pure si conservavano negli archivi della Curia, appare probabile che un numero imprecisato di concessioni beneficiarie e di vassallaggi non abbia trovato posto nelle loro raccolte. Pur nella ristrettezza del campione disponibile, i casi sicuri di omissione sono piuttosto numerosi: l'inf feudazione di Ariccia del 1178 ci è nota esclusivamente dal documento originale, tuttora conservato nell'Archivio Vaticano (cfr. nota 46); quella di Palazzolo e dei tre castelli vicini, anteriore al 1170, è testimoniata da due lettere di Innocenzo III (cfr. nota 47); l'inf feudazione di Guarcino del 1154-59 è menzionata solo nel 1263, allorché gli eredi degli antichi feudatari esibirono ad Urbano IV il documento originale di concessione (nota 47); le locationes di Frosinone di Giovanni XIX e Pasquale II sono conosciute attraverso il rinnovo di Innocenzo III, come pure solo in fonti relative a questo pontificato compaiono per la prima volta la concessione di Vicovaro, Burdella e Cantalupo agli Orsini e quella di Terracina ai Frangipane (note 54-55); infine, caso limite (cfr. nota 36), l'esistenza di feuda militum pontifici in Lariano è ricordata nelle fonti soltanto nel 1403! Vi sarebbero elementi per un

scettico sul rilievo che almeno in linea teorica la Curia attribuiva allo strumento feudale sono semmai suggeriti dalla constatazione che, per lunghi periodi, i contrasti con l'Impero e il comune romano hanno provocato la completa eclissi del potere temporale, bloccando in partenza ogni possibilità di procedere ad assegnazioni di feudi.

Soprattutto, però, è legittimo chiedersi quale ruolo sia stato attribuito non alle concessioni di feudi, ma all'affermazione in forme vassallatiche della superiorità pontificia. L'impossibilità di procedere a sistematiche assegnazioni di benefici non impedì certo ai papi di riconoscere nella fedeltà giurata in forme vassallatiche un efficace strumento di sanzione della loro sovranità. Proprio a quest'epoca risalgono i giuramenti di Orvieto e di altre città, e il generico riferimento alle fedeltà prestate dai centri urbani secondo la consuetudo civitatum domni pape⁶⁴. Va considerato inoltre il rapporto non solo di concorrenza, ma anche di imitazione con le forme del dominio imperiale che connotava il potere pontificio. Appare allora indicativo che, durante i più vivi momenti di contrasto militare con la Chiesa, Federico I e Enrico VI abbiano richiesto a nobili e città del Patrimonium giuramenti di fedeltà (e non solo verso l'Impero, ma anche per l'antipapa imperiale)⁶⁵; come pure è interessante che poi, sciogliendo nel 1189 civitates, castella et barones dalla fedeltà giurata, Enrico VI sembri prevedere la prestazione di simili giuramenti a vantaggio del papa⁶⁶.

A fronte di questi indizi, resta tuttavia l'assenza, prima degli ultimi anni del XII secolo, di sicure attestazioni di generali fedeltà giurate⁶⁷. E' soltanto con Innocenzo III che il quadro cambia e si chiarisce.

4. Innocenzo III.

Come in tanti altri campi, anche nelle vicende del potere temporale e dei rapporti feudali il papato di Innocenzo III rappresenta una fase di eccezionale irrobustimento delle prerogative pontificie. Nel contempo, costituisce uno snodo dove la piena utilizzazione degli strumenti elaborati nel XII secolo delinea e sostiene sviluppi del tutto nuovi.

Il pontificato di Innocenzo III presenta in teoria tutte le condizioni per marcare un massiccio incremento delle attestazioni di feudi e vassallaggi. Il papa riuscì per la prima volta ad estendere la sovranità pontificia sull'intero Lazio settentrionale, l'Umbria e le Marche, ampliando a dismisura il Patrimonium apostolicum; inoltre risanò le finanze e accrebbe molto le concrete capacità di controllo e di governo. Proprio con Innocenzo III, poi, la documentazione pontificia superstita segna una crescita vertiginosa⁶⁸.

In un primo momento, in effetti, alcuni elementi sembrerebbero indicare un deciso orientamento verso la subordinazione in forme feudali dell'aristocrazia locale. Il giorno successivo alla consacrazione, il papa ricevette ligium hominum e giuramento di fedeltà contra omnem hominem

atteggiamento molto scettico circa la rappresentatività delle fonti disponibili se non ci soccorresse la vertiginosa crescita della documentazione pontificia che ha luogo con Innocenzo III: la base documentaria diviene allora tale da permettere, se non un vero censimento regressivo delle concessioni di castelli papali del XII secolo, almeno una ricognizione vasta: ed indica che le attestazioni fornite dal Liber censuum e dalle altre raccolte sono sì lacunose, ma comunque nel complesso rappresentative.

⁶⁴ Cfr. nota 24.

⁶⁵ Come quando, dopo la campagna militare condotta nell'inverno 1164-65 dal cancelliere Cristiano di Magonza, gli imperiali fecerunt iurare totam terram ad fidelitatem imperatoris e dell'antipapa Pasquale III (Annales Ceccanenses ... cit., col. 285).

⁶⁶ MGH, Legum sectio, IV, Constitutiones, I, pp. 460-461: precipientes omnibus predictis ut iurent et hobediant predicto pape (cfr. P. Zerbi, Papato, Impero e "Respublica Christiana" dal 1187 al 1198, Milano 1955, pp. 26-27).

⁶⁷ Nei confronti della nobiltà signorile, in particolare, una generalizzata richiesta di fedeltà giurate è ipotizzabile solo con difficoltà. Disponiamo infatti soltanto di indizi labili e di incerta interpretazione: i soli documenti che –forse- potrebbero alludere a generali giuramenti di fedeltà sono l'impegno di aiutare militarmente la Chiesa sicut ex aliis Campanie baronibus assunto nel 1157 dai conti di Aquino al momento di ricevere in permuta Monte S. Giovanni, e poi, nel 1188, il generico riferimento all'hominium capitaneorum spettante al pontefice contenuto nella pace fra Clemente III e Roma (LC, I, pp. 373-374 e 391-393, nn. 83 e 107-109).

⁶⁸ La migliore biografia resta H. Tillmann, Papst Innocenz III., Bonn 1954; per la politica temporale, basta ormai il rinvio al volume Innocenzo III, Roma e lo Stato Pontificio, Atti del Convegno di studio, Roma 10-14 settembre 1998, in corso di stampa.

dal prefectus Urbis Pietro di Vico; e la fedeltà, a detta del suo biografo, venne giurata anche ab aliis baronibus (ma il regesto delle lettere papali menziona in realtà solo due altri giuramenti)⁶⁹. Nel 1199 e nel 1201 Innocenzo III riuscì inoltre ad ottenere l'ingresso nella vassallità papale dei due più importanti casati presenti rispettivamente ai confini settentrionali e meridionali del Lazio: i conti Aldobrandeschi e quelli di Ceccano⁷⁰. Egualmente al rapporto vassallatico-beneficiario Innocenzo III ricorse poi, nel 1211, addirittura per un'intera provincia. Allo scopo di strappare il controllo della Marca di Ancona ad Ottone IV, conquistò alla causa papale il governatore imperiale, Azzo d'Este, concedendogli in rectum feudum tutta la regione, in cambio del riconoscimento dei superiori diritti papali e di un servizio militare, per un mese l'anno, costituito da un contingente di cento cavalieri⁷¹. Un'utilizzazione più vasta ed esplicita dello strumento feudale fu poi rivolta all'esterno dello Stato della Chiesa, sia verso le monarchie europee, sia per concedere in feudo a nobili e principi alcuni castelli pontifici dell'Italia padana o di altre regioni europee.

E tuttavia, all'interno del pur dilatatissimo Patrimonium apostolicum la concessione di feudi rimase episodica. Oltre a quelle appena menzionate, le ricche fonti ricordano, salvo errore, appena altre sei nuove concessioni e pochi rinnovi di infeudazioni anteriori⁷². Ancor più dei suoi predecessori, Innocenzo III ricorse al controllo diretto dei possessi demaniali, o li concesse per brevi periodi. Ma soprattutto stimolò potentemente lo sviluppo di apparati burocratici. Il feudo, oblato o meno, non fu lo strumento utilizzato né per regolare i rapporti con i nobili laziali restati fino ad allora esterni alla vassallità pontificia, né, tantomeno, per legare al papato le stirpi signorili della Tuscia, del Ducato di Spoleto e delle altre zone passate per la prima volta sotto la reale sovranità della Chiesa. Al livello poi della riflessione politica, il papato non sviluppò una dottrina simile a quella elaborata dall'Impero, e poi accolta da tante monarchie, secondo cui ogni giurisdizione signorile derivava dal sovrano e, salvo eccezioni consuetudinarie, veniva acquisita per feudum⁷³. Fu invece un altro, più generale elemento delle istituzioni feudali a conoscere allora amplissima applicazione: il giuramento di fedeltà in forme vassallatiche.

Il giuramento fu richiesto non solo ai nobili titolari di giurisdizioni signorili e agli ufficiali dei comuni, ma anche, singolarmente, a tutti i cittadini e a vasta parte della stessa popolazione rurale⁷⁴. Era il trionfo della fedeltà come sistema politico. In tutte le fonti innocenziane, fidelitas divenne la parola chiave nel linguaggio del potere. Per designare l'opera di ampliamento dei domini temporali, le espressioni di gran lunga più usate furono quelle di reducere ad dominium et fidelitatem, redire ad fidelitatem Ecclesie, recipere fidelitatem e simili. Gli abitanti dello Stato vennero genericamente qualificati come fideles, e di conseguenza, un po' paradossalmente, nelle lettere papali il termine infideles giunse a designare personaggi dei quali si riconosceva la devotio

⁶⁹ Gesta Innocentii ..., cit. col. 22; Die Register Innocenz' III cit., I, pp. 34-35, n. 23.

⁷⁰ Alla fine del 1199, il conte Ildebrandino VIII, signore di una vasta dominazione posta a cavallo fra Toscana e Lazio, giurò vassallaggio a un inviato papale e promise di prestare personalmente appena possibile omaggio ligio, impegnandosi in modo particolare per Montalto ed altri non specificati possessi ricevuti dalla Chiesa; nel 1207, quando infine avvenne l'omaggio, i feudi indicati nell'investitura furono Montalto, il comitato di Roselle e quant'altro risultasse in privilegia Romane ecclesie (Die Register Innocenz' III cit., II, n. 272, pp. 533-534; LC, I, p. 8*, n. 3; cfr. Lackner, Studien ... cit., pp. 144 e 195-196; Collavini, "Honorabilis domus" ... cit., pp. 219 e 401ss). Due anni dopo, omaggio e fedeltà vennero prestati da Giovanni di Ceccano, che riconobbe di tenere ab ecclesia Romana tutti i suoi possessi, ricevendo poi in ulteriore beneficium il castello di Sezze (LC, I, p. 427, n. 170).

⁷¹ Theiner, Codex ... cit., p. 44, n. 56; cfr. Waley, The Papal State ... cit., pp. 61-62.

⁷² Die Register Innocenz' III cit., V, pp. 248-249, n. 126, a. 1202 (infeudazione in perpetuo di Rocca Massima al cognato Pietro Annibaldi); LC, I, p. 9*, n. 5, a. 1208 (concessione in feudo a Riccardo Conti di poli e dei castelli vicini); Innocentii III epistolarum ... cit., 216, col. 624-625, n. 114, a. 1212 (concessione in feudo vitalizio di Ninfa); per il rapporto feudale con Este, Aldobrandeschi e Ceccano, cfr. le note precedenti. Forse parzialmente assimilabile ad una concessione feudale è l'assegnazione di alcuni castelli in favore di un nobile marchigiano nel dicembre 1199 (Theiner, Codex ... cit., pp. 31-32, n. 39).

⁷³ A. Haverkamp, Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien, Stuttgart 1970-1971, in partic. pp. 98ss; G. Tabacco, Gli orientamenti feudali dell'impero in Italia, in Structures féodales ... cit., pp. 219-237, a pp. 234-235; R. Bordone, L'influenza culturale e istituzionale nel regno d'Italia, in Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers, a cura di A. Haverkamp, Sigmaringen 1992, pp. 147-168, a p. 155.

⁷⁴ Per quanto segue, rinvio a S. Carocci, La concezione dello stato, in Innocenzo III ... cit.

verso la Sede apostolica e i suoi precetti, ma che restavano tuttavia extranei et infideles in quanto esterni ai domini temporali e al reticolo delle fedeltà pontificie⁷⁵.

Questa massiccia ripresa di una pratica che nel secolo precedente sembra circoscritta ai castra demaniali, ad alcune città e a qualche stirpe potente, si accompagnò al tentativo di accrescere e insieme di estendere alla totalità dei sudditi alcune fondamentali obbligazioni. Si scorge, è vero, una divergenza strutturale fra la concezione papale e la concezione dei sudditi circa gli obblighi connessi al giuramento di fedeltà: ma è fuori dubbio che proprio sulla fidelitas si fondarono non solo il riconoscimento della sovranità pontificia, ma anche la richiesta di aiuti militari, la partecipazione al parlamentum, e la cessione da parte delle forze locali di alcune facoltà giurisdizionali. Nel complesso, nello Stato della Chiesa al pari che in tante altre formazioni politiche “feudali” del tempo, assistiamo ad un’evoluzione dove il ruolo centrale attribuito al vassallaggio personalmente giurato finiva per esprimere un rapporto che di fatto, per la sua generalità, costituiva una soggezione di natura pubblica, piuttosto che personale e bilaterale. Una concezione del potere con molti tratti patrimoniali cedeva il passo ad un’interpretazione diversa. Innocenzo III “aveva la coscienza di essere entrato in un nuovo rapporto, un rapporto statale, con le sue terre”⁷⁶.

A queste condizioni, possiamo continuare a parlare dello Stato della Chiesa innocenziano come di uno stato feudale. Lo autorizzano non solo la presentazione di tutti i soggetti come fideles, ma anche isolate pur se significative attestazioni. Al livello degli apparati amministrativi, v’è ad esempio la menzione di una curia dei baroni della Campagna che all’epoca di Innocenzo III veniva riunita, su mandato del rettore papale della provincia, per giudicare i contrasti, fra nobili ed enti ecclesiastici, relativi a concessioni beneficarie. Soprattutto, poi, v’è l’attestazione della solempnis curia convocata nel 1207 a Viterbo, dove il papa ricevette giuramenti di obbedienza dai rappresentanti dei comuni e da tutta la nobiltà signorile (comites et barones) dello Stato. Oppure, al livello cerimoniale e autocelebrativo, vediamo che Innocenzo III, nei rapporti con la nobiltà locale, si poneva come un vero e proprio sovrano feudale, che visitava i castelli dei nobili vassalli venendovi accolto con evoluzioni di cavalieri e tornei.

Ma, soprattutto, è il paragone con l’evoluzione successiva, del pieno e tardo Duecento, che esalta per contrasto gli elementi feudali presenti nella concezione della sovranità di Innocenzo III. Questo pontefice sembra ancora distinguere fra la generale fedeltà di natura pubblica e la fedeltà dovuta dai nobili titolari di concessioni beneficarie. Nel faticoso esercizio del governo, nell’ossessiva e generalizzata richiesta di giuramenti, nel richiamo costante a scelte politiche e prestazioni imposte ex debito fidelitatis, i diversi tipi di fedeltà finirono però col confondersi. Nei decenni successivi, si cessò di distinguere fra nobili tenuti alla fedeltà con le relative obbligazioni in quanto veri e propri vassalli, e nobili che giuravano, dirà poi la dottrina del XIV secolo, non come corrispettivo alla concessione di un feudo, ma in quanto sudditi di un organismo politico definito in senso territoriale (tamquam subditi ratione originis vel domicilii o ratione iurisdictionis)⁷⁷. Era stata abolita “ogni frontiera teorica fra sottomissione vassallatica e soggezione pubblica”⁷⁸. Collocata con

⁷⁵ Nella documentazione papale il termine vassallus è raro. Quasi ignoto fino ad Innocenzo III, se riferito allo Stato della Chiesa nelle fonti innocenziane compare normalmente associato a fidelis, in forma di sintagma per designare i sudditi del papato: fideles et vassalli de Patrimonio ecclesie; fideles et vassalli domini pape; cives asinates, vassalli nostri, qui nobis fideles sunt et devoti; ecc. (Theiner, Codex ... cit., pp. 23-24, nn. 35; Gesta Innocentii ... cit., col. 71; Innocentii III epistolarum ... cit., vol. 215, col. 365-366, n. 83). In sporadici casi, peraltro, il termine sembra avere una valenza più precisa, designando i detentori di feudi papali: nel 1200, ad esempio, scrivendo al nobile che possiede in feudo Palazzolo e altri castelli, Innocenzo III afferma che propter predicta beneficia vassallus [Ecclesiae Romanae] existis (cfr. nota 47).

⁷⁶ E. Duprè Theseider, Sur les origines de l’État de l’Église, in Aux origines des états nationaux, Actes du Colloque: “L’Europe aux IX-XI siècles”, Warszawa 1968, pp. 93-103, a p. 102. Cfr. tuttavia anche, per la strutturale commistione fra sovranità e patrimonialità che connota la Chiesa, G. Arnaldi, Le origini del Patrimonio di S. Pietro, in Storia d’Italia, dir. G. Galasso, VII, 2, Torino 1987, pp. 1-151.

⁷⁷ La distinzione ricorre in Baldo degli Ubaldi: Consiliorum sive responsorum..., Venetiis 1575, I, c. 101v; Super feudis, Venetiis 1536, c. 34r (con esplicito riferimento alla consuetudine dello Stato della Chiesa).

⁷⁸ Toubert, op. cit., p. 1188.

Innocenzo III al cuore del sistema politico, la fedeltà apriva la strada ad una concezione della sovranità e a un'organizzazione del potere diverse, più efficaci e complesse.

I giuramenti andavano del resto mutando contenuto e significato. Richiesti di norma non più alla totalità degli abitanti, ma ai rappresentanti dei comuni e soprattutto ai nobili forniti di giurisdizioni signorili, tradivano il bisogno di definire le prerogative dell'apparato pontificio di governo in maniera più precisa e dettagliata di quanto non fosse implicito nella semplice *fidelitas*. La fedeltà divenne un presupposto scontato, poiché l'elemento sostanziale era il rispetto di una lunga serie di prescrizioni fiscali, militari e giudiziarie. I giuramenti si caricarono allora di innumerevoli clausole. Nella prima metà del XIV secolo, allorché disponiamo dei testi più vasti, di norma i nobili si impegnavano in primo luogo ad osservare tutti i *precepta* emanati dal rettore pontificio della provincia di residenza. Seguivano la promessa di fedeltà, stipulata anche a nome dei propri *vassalli*, e l'impegno a non cedere a nessuna città o persona i possessi e i diritti signorili. Clausole dettagliate riguardavano poi la tutela dell'ordine pubblico, l'impegno a non dare asilo, ma anzi a catturare i perseguiti dai tribunali pontifici, il divieto di ogni azione non autorizzata di guerra o anche solo di semplice rappresaglia, la prestazione dell'aiuto militare, la libera utilizzazione delle fortezze nobiliari da parte delle truppe papali, la salvaguardia dei possessi e delle prerogative di governo della Chiesa, talora il divieto all'esercizio di alcuni poteri signorili e al prelievo di imposte sui commerci. Infine, veniva ribadito l'impegno al rispetto di tutte le *constitutiones* pontificie e rettorali⁷⁹.

5. Rapporti feudali, territorio, papato: una revisione

Il sistematico riesame delle fonti mi ha indotto ad insistere soprattutto su due elementi. Da un lato, la distinzione fra concessioni in feudo, o parallele al feudo, e altre forme di cessione e controllo dei castelli pontifici; dall'altro, il ruolo dei giuramenti di fedeltà e la modestia numerica della vassallità papale in senso stretto, cioè dei nobili titolari di un castello e dei connessi poteri di comando in seguito a un'investitura pontificia. Sono elementi di valutazione importanti, che suggeriscono di modificare i giudizi fino ad ora proposti sul rapporto fra Chiesa romana e rapporti feudali.

La revisione riguarda, in primo luogo, l'interpretazione di alcuni singoli aspetti del feudalesimo pontificio. Affermare ad esempio che la Chiesa si riservava nei castelli infeudati i profitti economici connessi all'esercizio del potere pubblico (in particolare le entrate giudiziarie e alcune imposte, come il *fodrum* e il *datium*), o, peggio, che "la giustizia era sempre riservata al papato"⁸⁰, è un errore di prospettiva dovuto alla confusione fra le concessioni feudali o assimilabili al feudo e i rapporti, ben più vincolanti, istituiti con i castelli restati sotto il diretto controllo papale, i soli in cui simili profitti andassero alla Chiesa⁸¹. Oppure, ritenere che nei castelli infeudati "tutti gli abitanti, e non solo il signore, prestassero giuramento di fedeltà alla Sede apostolica", o che i sottoposti di un feudatario fossero sistematicamente uniti al papato da altre forme di diretta fedeltà⁸², comporta un'arbitraria estensione alle concessioni in feudo di relazioni che riguardavano in realtà situazioni particolari: si pensi ad esempio ai giuramenti che come sappiamo sono stati utilizzati, nei soli castelli concessi *in custodiam*, per meglio tutelare i diritti pontifici o per sistemare i rapporti interni al gruppo dei *custodes*⁸³. Né le concessioni papali prevedevano, come è

⁷⁹ Theiner, *Codex ... cit.*, II, p. 100, n. 118, a. 1340; P. Fabre, *Un registre caméral du cardinal Alborno en 1364*, in "Mélanges de l'École française de Rome", 7, 1887, pp. 129-187, a pp. 156-164.

⁸⁰ Toubert, *op. cit.*, p. 1165, e Giordanengo, *op. cit.*, p. 239, da cui cito.

⁸¹ La sola concessione di un castello a nobili locali che riservi alla Chiesa giustizia, fodro e albergheria è il rinnovo del 1206 della *locatio* di Fumone (LC, I, pp. 340-341, n. 65): ma in realtà Frosinone, dove il papato andava recuperando il possesso diretto di beni e di abitanti (nel 1206 già quarantotto *homines* erano eccettuati dalla locazione, restando sotto il diritto governo del papa), andrebbe assimilato, più che ai *castra* concessi, a quelli tenuti sotto il diretto controllo papale, fra i quali dopo poco Frosinone stesso venne formalmente annoverato (cfr. Carocci, *La signoria ... cit.*, pp. 188-189, nota 32).

⁸² Citazione da Giordanengo, *op. cit.*, p. 239.

⁸³ Per una palese svista, Toubert, *op. cit.*, p. 1186, utilizza il giuramento prestato ad Adriano IV nel 1158 da tutti gli abitanti di Corchiano su ordine del loro signore Boccaleone per dimostrare come talvolta, in caso di feudo oblato, i neovassalli papali cedessero al papa tutti i diritti di natura pubblica sui loro soggetti. Ma Boccaleone ha in realtà venduto alla Chiesa la

stato invece affermato, la possibilità di recuperare un feudo al patto di fornire al vassallo un adeguato indennizzo monetario o un diverso feudo di eguale valore⁸⁴.

Più in generale, poi, si impone la necessità di rivedere le interpretazioni che hanno insistito sulla solidità dell'impianto feudale pontificio e sulle sue capillari conseguenze sopra il complessivo assetto dei poteri locali. Non è possibile enfatizzare la coerenza delle "strutture feudali" pontificie, oppure parlare di un controllo così efficace conservato dalla Sede apostolica sui castelli infeudati da trasformare i vassalli in semplici "combattenti e amministratori, privi dell'elemento essenziale della potenza pubblica"⁸⁵. Piuttosto, è bene sottolineare il carattere asistemico delle concessioni papali, la loro incapacità di organizzare il territorio in dipendenze feudali, l'influsso marginale che sembrano esercitare sulla struttura di gruppi nobiliari dove le gerarchizzazioni e le distinzioni interne appaiono slegate dalla presenza o meno di un diretto legame vassallatico-beneficiario con la Chiesa. Né il papato risulta aver mai valorizzato appieno gli strumenti del diritto feudale per accrescere entrate e potere, ad esempio attraverso la richiesta di versamenti per i trasferimenti di feudi o tramite il controllo sui matrimoni e le successioni.

Eguale non condivisibili sono i tentativi di ricondurre all'iniziativa della Chiesa l'assenza di "una piramide ordinata di fedeltà culminante nel papato attraverso una serie di gradini vassallatici"⁸⁶. Se infatti nel XIII secolo il papato risulta considerare con avversione i vassallaggi fra nobili, giungendo in un caso anche ad opporvisi esplicitamente⁸⁷, mancano tuttavia le prove di una sua sistematica politica feudale, di uno sforzo deliberato "per ricondurre a sé tutti i legami di dipendenza personale". I giuramenti e gli altri impegni imposti alla nobiltà non prevedevano in realtà nessun esplicito divieto. Né la riserva di fedeltà alla Sede apostolica può aver giocato l'importante ruolo che le è stato attribuito, poiché appare attestata solo nei domini di istituti religiosi, e non sembra si sia estesa ai giuramenti di vassallaggio prestati dai milites e dai massarii sottoposti a signori laici⁸⁸.

Piuttosto che immaginare un'efficace politica papale, occorre semmai spostare lo sguardo sull'insieme della società laziale. Possiamo così constatare come la penetrazione degli istituti feudali appaia modesta non solo negli apparati pontifici, ma intorno a tutte le forze presenti sul territorio. E' importante –si badi- non cadere in equivoci. E' infatti innegabile che nel pieno e tardo XII secolo feudi e vassallaggi fossero ampiamente diffusi in ogni area della regione. Ma la loro funzione restava tutta interna all'organizzazione dei poteri signorili. Servivano a legare al signore i sottoposti contadini e i milites castri, mentre solo occasionalmente comparivano per definire ambiti di egemonia politica non circoscritti ai diretti possessi signorili di una famiglia o di un ente e ai territori dove si concentravano i loro possessi fondiari. Non erano strumento di sistemazione

proprietà di Corchiano, senza riottenerlo in feudo: il giuramento prestato dai rustici al papa è dunque quello che, ad ogni passaggio di proprietà, veniva nel Lazio effettuato, su ordine dell'alienante, da tutti i sottoposti ad una signoria.

⁸⁴ Toubert, op. cit., p. 1166, con il solo riferimento, per quel che riguarda i feudi papali, a Poli e i castelli vicini: ma la possibilità per la Chiesa di effettuare un excambium di beni concessi compare soltanto nel 1204, nell'assegnazione in pegno (e non in feudo) di tali castelli al fratello di Innocenzo III, Riccardo Conti; non figura invece né nella concessione originaria del 1157, né nell'investitura feudale conferita a Riccardo nel 1208 (per il complesso passaggio ai Conti dei feudi di Poli, e per i riferimenti documentari, rinvio al mio Baroni ... cit., pp. 109-112).

⁸⁵ Giordanengo, op. cit., pp. 239-240.

⁸⁶ Toubert, op. cit., p. 1155.

⁸⁷ E' il vassallaggio ai Ceccano di Tommaso di Supino nel 1216 (cfr. nota 94), contro il quale Onorio III e Gregorio IX sono a più riprese intervenuti (Regesta Honorii papae III, a cura di P. Pressutti, Roma 1888-1895, nn. 783 e 1384; Theiner, Codex ...cit., p. 83, n. 141).

⁸⁸ Per un'interpretazione opposta e per la frase citata nel testo, Toubert, op. cit., pp. 1155-56. La stessa clausola del giuramento di Pietro di Vico che lo impegna a non ricevere, senza speciale autorizzazione papale, fedeltà e altre forme di soggezione da parte di fideles et vassallos de patrimonio Ecclesie, non può essere considerata indicativa dei giuramenti prestati dai "grands seigneurs" (ibidem, p. 1155). Questa clausola compare infatti non nel vassallaggio giurato da Pietro nel 1198, ma nel giuramento che ha prestato l'anno successivo in qualità di rettore pontificio delle province di Tuscia e del Ducato: rinvia dunque a preoccupazioni e ambiti di natura burocratica, cioè al timore tante volte manifestato dai papi che i loro ufficiali approfittassero della carica per compiere malversazioni e illeciti ingrandimenti patrimoniali (Die Register Innocenz' III, cit., II, p. 534, n. 273; per il carattere di Amtseid del giuramento del 1199, cfr. Lackner, "Studien" ...cit., pp. 194-197).

delle relazioni fra le élites di un territorio, ma solo una sanzione della subordinazione della popolazione rurale al potere signorile.

Già Pierre Toubert aveva notato come gli istituti ecclesiastici titolari dei maggiori patrimoni signorili (le basiliche romane, gli episcopati e, sebbene con alcune importanti eccezioni, gli stessi monasteri di Farfa e Subiaco) evitassero di impiegare il nesso feudale per stabilire sistematiche connessioni con stirpi di rilievo (precipui seniores)⁸⁹. Quanto poi all'aristocrazia signorile, anche al suo interno i legami feudali appaiono episodici e labili. Pur se utilizzavano sistematicamente vassallaggi e feudi nel rapporto con i cavalieri e i contadini dei loro castelli, i grandi baroni e i signori castrensi di minore spessore non ricorrevano allo strumento feudale per organizzare e formalizzare le relazioni con altre stirpi dotate di prerogative signorili.

Fanno non a caso eccezione gli Aldobrandeschi, che costituirono una sorta di principato feudale: ma ci troviamo in un'area in larga misura posta oltre i confini della regione, ed esterna ad ogni concreta influenza sia di comuni urbani, sia del papato⁹⁰. Altrove, pur inoltrandosi nel Duecento le attestazioni restano scarse. La biografia di Innocenzo III afferma ad esempio che i Frangipane avevano subconcesso in feudum il castello del Circeo, loro affidato in custodia dalla Chiesa⁹¹; oppure sappiamo che prima del 1230 i domini de Civitella, un castello sui Monti Prenestini, avevano fatto vassallaggio ai Colonna, una grande stirpe baronale⁹². Sono però attestazioni eccezionali. Inoltre mai, nelle liste di testimoni o in altre menzioni, si parla di esponenti dell'aristocrazia signorile come di vassalli o fideles di altri nobili; né tantomeno, salvo che per il Circeo, è ricordata la concessione in feudo, da parte di laici, di castelli e diritti di giurisdizione. Gli stessi Annales Ceccanenses, "cronaca familiare e signorile", presentano i conti di Ceccano "secondo una prospettiva che è cavalleresca e signorile più che feudale in senso stretto"⁹³. In un unico caso ricordano il vassallaggio di un nobile: quello di Tommaso di Supino, che per ottenere la liberazione di moglie, cognato e figlia, catturati dai conti, nel 1216 fecit se fidelem cum sacramentum in sempiternum, impegnandosi a guerreggiare al servizio dei conti assieme a due cavalieri⁹⁴.

Ora, solo in piccola parte questa rarità dei raccordi feudali interni alla nobiltà signorile, e la conseguente assenza di una sua gerarchizzazione di natura feudale, appaiono riconducibili alla politica papale. In primo luogo, rinviano invece ad un elemento più generale: il tipo di rapporto stabilito fra aristocrazia e territorio. Nell'XI e nel XII secolo, nel Lazio come in molte altre regioni italiane l'insediamento aristocratico ha avuto un carattere prevalentemente "puntuale"⁹⁵. Si articolava in piccole dominazioni di uno o due castelli dotati di territori modesti, spesso inferiori alla decina di chilometri quadrati; le poche stirpi dal rilievo non soltanto locale, come Tuscolani e Frangipane, sembrano da parte loro seguire a lungo una politica territoriale ancorata piuttosto all'espandersi del potere pontificio, che non alla costituzione di autonome dominazioni. Mancavano di conseguenza quegli insediamenti aristocratici "ampi e al tempo stesso dotati di una loro fisionomia compatta e coerente" che in altre regioni italiane ed europee funsero da supporto ad una strutturazione feudale dell'aristocrazia⁹⁶. Solo nel tardo XII secolo alcuni casati (Anguillara e Prefetti a nord, Frangipane, Colonna e Ceccano a sud) paiono avviare un autonomo insediamento

⁸⁹ Toubert, op. cit., pp. 1106-1126.

⁹⁰ Collavini, "Honorabilis domus" ... cit.

⁹¹ Gesta Innocentij ... cit., col. 28.

⁹² Doc. edito in S. Carocci, Ricerche e fonti sui poteri signorili nel Lazio meridionale nella prima metà del XIII secolo, in Il Sud del "Patrimonium Sancti Petri" al confine del "Regnum" nei primi trent'anni del Duecento, Roma 1997, pp. 111-144, a pp. 140-144.

⁹³ S. Gasparri, I "milites" cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia, Roma 1992, pp. 17-18.

⁹⁴ Annales Ceccanenses ... cit., col. 301.

⁹⁵ Per il termine, cfr. P. Cammarosano, La nobiltà del Senese dal secolo VIII agli inizi del secolo XII, in "Buletino senese di storia patria", 86, 1979, pp. 7-48, a pp. 16-19; importante e ricca di spunti è anche la ricerca del Cammarosano citata alla nota seguente.

⁹⁶ P. Cammarosano, Feudo e proprietà nel medioevo toscano, in Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII: strutture e concetti, Atti del IV convegno di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Firenze 12 dicembre 1981, Firenze 1982, pp. 1-12, a p. 8.

su zone di qualche ampiezza, e potrebbero quindi avere utilizzato, in modo meno irrisorio di quello attestato dalle fonti, le subordinazioni feudali per raccordare a sé la nobiltà dell'area.

Dalla fine del XII secolo, queste tendenze ancora embrionali verso la costituzione di aggregati politici di qualche consistenza incontrarono però ostacoli. Soprattutto nel Lazio settentrionale, la strutturazione di ambiti soggetti all'egemonia di grandi casati fu bloccata dall'opera dei comuni cittadini, che con ben maggior successo riuscirono ad istituire propri raccordi territoriali⁹⁷. Poi si manifestò anche la presenza della Chiesa.

Ma il ruolo del papato –questo è l'elemento centrale- non scaturiva da una deliberata scelta politica, della quale, del resto, non rimane come si è visto traccia. Piuttosto, derivava dal peso condizionante allora assunto dalla Curia romana nell'orientare le strategie nobiliari.

Proprio fra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, il dilatarsi potente della istituzione pontificia come centro di governo temporale e come luogo di redistribuzione delle immense risorse finanziarie drenate dalle strutture ecclesiastiche della cristianità incise a fondo sulla fisionomia della nobiltà. Si formò una nuova compagine nobiliare, il cosiddetto baronato romano, che in pochi decenni sostituì gran parte delle stirpi preesistenti⁹⁸. Pur se ampiamente fornita di possessi signorili, questa nuova nobiltà riconosceva in Roma e nella Curia il suo campo di azione privilegiato. Per affermare e riprodurre il suo potere, si affidava innanzitutto a legami di parentela, di alleanza politica e di clientela tutti interni al mondo curiale. Il ruolo assegnato alla costituzione di aree di egemonia su territori rurali esterni ai diretti possessi della famiglia, viceversa, era secondario. I modesti tentativi che pur venivano intrapresi si svolgevano del resto attraverso legami di clientela stabiliti innanzitutto a Curia, piuttosto che nelle campagne. Né il loro interesse appariva tale da indurre ad affrontare l'ostilità pontificia verso i vassallaggi fra nobili.

Furono queste, e non il dispiegarsi efficace di un'organica politica pontificia, le reali ragioni della mancata strutturazione feudale delle nobiltà.

⁹⁷ Una buona sintesi con completa bibliografia è J.-C. Maire Vigueur, Comuni e signori in Umbria, Marche e Lazio, in Storia d'Italia cit., pp. 321-606, in partic. pp. 441-445.

⁹⁸ Carocci, Baroni ..., cit.